



VERBALE N. 22 DELL'ADUNANZA DEL 14 MAGGIO 2015

All'adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Consigliere Segretario Pietro Di Tosto, Antonino Galletti nonché i Consiglieri Alessandro Cassiani, Domenico Condello, Livia Rossi, Fabrizio Bruni, Mario Scialla, Roberto Nicodemi, Riccardo Bolognesi, Mauro Mazzoni, Matteo Santini, Aldo Minghelli.

Giuramento avvocati

- Sono presenti: Avv. Roberto Agoglia, Avv. Virginia Alongi, Avv. Laura Bonetti, Avv. Veronica Capalbo, Avv. Eliana Colarusso, Abogado Marco Craia, Avv. Simona Degli Angioli, Avv. Laura Di Pietro, Avv. Gaia Floquet, Abogado Luca Foiani, Abogado Eva Mirotti, Avv. Stefano Ojetti, Avv. Francesco Pacifici, Abogado Armando Lucio Persia, Abogado Laura Proietti, Avv. Annamaria Taini, Avv. Paolo Torosantucci, Avv. Paola Tumbarello, Avv. Giuseppina Zona, Avv. Antonella D'Amico, i quali prestano l'impegno solenne ai sensi dell'art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: "consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

Comunicazioni del Presidente

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla richiesta di nomina di arbitro unico presentata dall'Avv. (omissis) il (omissis) u.s. per dirimere la controversia insorta tra la Sig.ra (omissis) e la (omissis).

Il Presidente nomina l'Avv. (omissis), con studio in Roma, (omissis) quale arbitro unico per dirimere la controversia insorta tra la Signora (omissis) e la (omissis).

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota dell'Avv. (omissis), pervenuta in data (omissis), con la quale segnala la situazione che si creerà per la classe forense pensionata nei confronti della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, in relazione alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 24 L. 111/2011 che ha espunto la pregiudiziale del blocco di rivalutazione dell'assegno previdenziale.

L'Avv. (omissis) considera l'iniziativa di rivolgersi alla Cassa Forense, prima di una "presuntivamente certa decretazione governativa" e propone un'istanza avente ad oggetto la ricostituzione pensionistica per sblocco rivalutazione (sent. Corte Cost. n. 70/2015), così mirando alla rimozione del fatto lesivo, alla rivendicazione di diritti e ragioni, prerogative e garanzie istituzionali e costituzionali, negli stessi termini di cui alla Sent. della Consulta n. 116/2013. Auspica inoltre una concorsualità partecipativa di significativo spessore della categoria forense.

Il Consiglio delega per un approfondimento il Consigliere Bolognesi.

- Il Presidente Vaglio riferisce sull'invito della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, pervenuto in data 7 maggio 2015, a partecipare al Seminario del 25 giugno 2015 sui Finanziamenti Europei nell'ambito della Strategia Europa2020, organizzato dalla Commissione Lab Europa di Cassa Forense, al fine di consolidare una proficua collaborazione tra Cassa, Consiglio Nazionale Forense, OUA, Ordini Forensi e Associazioni Forensi e per CNF, OUA e Associazioni Forensi, per agevolare l'accesso degli avvocati ai finanziamenti europei, fornendo una panoramica



completa sulla materia, con lezioni frontali e interattive, esercitazioni pratiche e un workshop tematico.

Il Seminario organizzato a seguito dei positivi riscontri seguiti al Convegno del 27 febbraio u.s. "Avvocati protagonisti in Europa: premesse, promesse e fatti", si svolgerà il 25 giugno 2015 dalle ore 10,00 presso l'Auditorium della Cassa Forense "Riccardo Scocozza" in Via E. Q. Visconti, 8.

Il Presidente Nunzio Luciano chiede di indicare 1 o 2 nominativi dei partecipanti al corso, confermando la presenza entro e non oltre il 25 maggio p.v. all'indirizzo cfformazione@cassaforense.it.

Il Presidente Vaglio comunica che parteciperà all'evento e propone al Consiglio di delegare anche un altro Consigliere.

Il Consiglio delega, oltre al Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto, il Consigliere Tesoriere Galletti e il Consigliere Scialla.

– Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Scialla comunicano che il 23 aprile 2015 il Giudice della (omissis) del Tribunale Penale di Roma, Dott. (omissis), ha proposto questione di legittimità costituzionale a seguito di istanza di liquidazione presentata da un difensore di ufficio, inerente gli onorari per la difesa di ufficio dei c.d. irreperibili di fatto.

Il Magistrato nell'articolare le sue argomentazioni giuridiche, invero non condivisibili, esprime considerazioni profondamente offensive nei confronti dei difensori di ufficio, laddove afferma: *"L'agevole accesso al rimedio di cui alla norma che si intende sottoporre al vaglio di legittimità introduce l'ultimo degli aspetti di contrasto della stessa con il dettato costituzionale e, in particolare, con i principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione e di ragionevole durata del processo di cui agli articoli 97 e 111 della Costituzione. La certezza di vedere remunerato il proprio operato, infatti, indipendentemente da ogni valutazione circa la sua efficacia e, soprattutto, la sua necessità e da ogni confronto con il proprio cliente, può, infatti, spingere il difensore - al di là di ogni considerazione degli aspetti deontologici di tale comportamento - ad effettuare scelte di strategia processuale che non siano finalizzate al miglior interesse del suo assistito, ma a garantirsi un più alto compenso. Le modalità di liquidazione degli onorari del difensore da parte del giudice, previste dalla legge, portano, infatti a ritenere meno vantaggioso per il legale, ad esempio, adire un rito alternativo a quello ordinario ovvero inducono la proposizione di impugnazioni anche nel caso di palese infondatezza delle stesse. Tutte soluzioni che il controllo del proprio assistito o la consapevolezza delle difficoltà nel recupero del proprio credito, comune a quella di qualsiasi altro professionista, contribuiscono a calmarare, con notevole sgravio per le già ingolfate strutture giudiziarie"*.

Il Giudice sopra menzionato evidentemente non tiene in nessuna considerazione la circostanza che il difensore di ufficio consente con il suo impegno personale, quasi sempre non retribuito o solo simbolicamente liquidato, il regolare funzionamento dei processi, né tantomeno dimostra di conoscere la storia di cui l'Avvocatura va fiera ricordando sempre con orgoglio che, per consentire la celebrazione del processo contro il nucleo storico delle Brigate Rosse nel 1976, dinanzi la Corte di Assise di Torino, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Torino Fulvio Croce, assumendo la difesa di ufficio degli imputati, nonostante le minacce di morte, sacrificò la sua vita, venendo assassinato il 28 aprile 1977.

Le associazioni più rappresentative in materia, Camera Penale, Associazione Nazionale Forense - Gruppo Penalisti - e l'Associazione dei Difensori di Ufficio, hanno trasmesso al Consiglio il loro documento sulla vicenda, per favorire una più opportuna valutazione su quanto avvenuto.



Il Consigliere Minghelli osserva che, sebbene non si comprendano fino in fondo le preoccupazioni espresse dal Giudice (omissis), al quale va rammentato che, senza alcuna logica, all'aumentare della qualità del servizio reso dall'Avvocatura d'ufficio è seguita la decurtazione irragionevole dei compensi in ambito penale e ancor più minorile, non si può attribuire indistintamente all'Avvocatura la volontà di lucrare sul processo degli irreperibili, senza risolvere, piuttosto, in relazione al distorto utilizzo del gratuito patrocinio le complessità emerse in altri ambiti (ad es. richieste d'asilo), solo considerando come i ritmi e le attività del processo non siano disponibili agli avvocati, non lo siano in ambito penale le procedure relative agli irreperibili, lo siano invece le iniziative giudiziarie come quelle segnalate di fronte alle Commissioni Territoriali che decidono sul diritto d'asilo.

Il Consiglio, in considerazione della gravità delle affermazioni contenute nella citata ordinanza del Dott. (omissis), delibera di segnalare l'accaduto al Consiglio Superiore della Magistratura, al Consiglio Giudiziario e al Presidente del Tribunale di Roma, Dott. Mario Bresciano, affinché assumano tutti i provvedimenti conseguenti. Dichiaro la delibera immediatamente esecutiva e dispone l'invio della stessa a tutti gli iscritti e la sua pubblicazione sul sito istituzionale.

Delibera altresì di chiedere un parere all'Avv. (omissis), con studio a Roma in (omissis), e all'Avv. (omissis), con studio a Roma in (omissis), sulla legittimazione dell'Ordine degli Avvocati di Roma ad intervenire nel giudizio davanti alla Corte Costituzionale.

– Il Presidente Vaglio comunica che, in collaborazione con l'Organismo Unitario dell'Avvocatura, ha organizzato una Tavola Rotonda per il giorno 19 maggio 2015, dalle ore 14,00 alle ore 17,00 presso l'Aula Avvocati dell'Ordine, dal titolo: “La negoziazione assistita”.

Gli indirizzi di saluto saranno portati ai partecipanti dal Presidente dell'Ordine, Avv. Mauro Vaglio, dal Consigliere Segretario, Avv. Pietro Di Tosto e dal Consigliere Tesoriere Avv. Antonino Galletti. L'evento sarà introdotto e presieduto dall'Avv. Stefano Radicioni, Segretario dell'O.U.A.

Le relazioni saranno a cura del Prof. Avv. Gianni Ballarani (“La negoziazione assistita come forma di risoluzione delle controversie”); dell'Avv. Michele Draghetti, Coordinatore della Commissione Procedura Civile OUA (“L'avvocato quale negoziatore: profili deontologici e responsabilità contrattuale”); dell'Avv. Elisabetta Mantovani, Coordinatore della Commissione Famiglia OUA (“La negoziazione assistita nel diritto di famiglia”); dell'Avv. Pompilia Rossi, Componente Commissione Famiglia OUA (“Linee guida e tecniche di redazione delle convenzioni alla luce della prassi e delle circolari ministeriali”).

Ai partecipanti verranno riconosciuti n. 3 crediti formativi ordinari.

Il Consiglio approva, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

– Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto ed il Consigliere Tesoriere Galletti comunicano di avere incontrato in data 12 maggio 2015, in prosecuzione della precedente riunione sempre in materia di sicurezza svoltasi la settimana precedente, il Primo Presidente della Corte di Cassazione, Dott. Santacroce, il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, Dott. Ciccolo, nonché gli altri componenti dell'Ufficio Sicurezza del Palazzo di Giustizia di Palazzo Cavour, al fine di individuare un diverso luogo dove svolgere l'attività formativa istituzionale dell'Ordine al fine di limitare gli accessi al Palazzo della Cassazione per attività diverse da quelle giudiziarie, considerato che durante l'anno vengono svolti all'interno della struttura giudiziaria oltre 250 eventi cui partecipano ogni volta tra i 150 e i 300 Avvocati.

All'incontro ha poi partecipato il Direttore dell'Agenzia del Demanio, Dott. Roberto Reggi, il



quale, ricevuta la richiesta da parte dei presenti di individuare un locale idoneo di proprietà del Demanio dove svolgere l'intensa attività formativa dell'Ordine degli Avvocati di Roma, ha dichiarato la disponibilità di attivarsi in tal senso, chiedendo all'uopo che sia formalizzata da parte del Consiglio una espressa istanza, con la specificazione della necessità che lo spazio da destinare abbia la capienza per almeno 200 partecipanti e che permetta di svolgere Convegni, Corsi, Conferenze ed altri eventi formativi durante tutto l'arco del giorno.

Il Consiglio autorizza la formalizzazione della richiesta, anche tramite la trasmissione della presente delibera, che dichiara immediatamente esecutiva.

– Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Mazzoni riferiscono che è pervenuto, in data (omissis), il ricorso alla Suprema Corte di Cassazione presentato (omissis), contro l'Ordine degli Avvocati di Roma per la cassazione della sentenza resa dal Consiglio Nazionale Forense n. (omissis) registro deposito (omissis), ruolo generale (omissis) depositata il (omissis) e notificata il (omissis), a seguito della deliberazione del (omissis) del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma con la quale veniva rigettata la sua domanda, alla scadenza del triennio normativamente previsto, di dispensa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 96/2001 e contestuale passaggio dalla Sezione Speciale Avvocati Stabiliti all'Albo ordinario; l'Ordine degli Avvocati di Roma adduceva a motivo del rigetto il riscontro nella documentazione offerta a riprova dell'attività svolta nel triennio l'improprio utilizzo del termine di Avvocato in luogo di quello di abogado, con invio degli atti all'Ufficio Disciplina.

Il Consiglio delibera di non proporre controricorso, mandando all'Ufficio Iscrizioni per tutti gli ulteriori adempimenti relativi alla procedura amministrativa.

– Il Presidente Vaglio comunica che il giorno 24 giugno 2015, dalle 15,30 alle 18,30, si terrà nell'Aula Avvocati il Seminario sul tema "La legge fallimentare dieci anni dalla riforma" con Relatori il Prof. Avv. Giuseppe Terranova, il Consigliere Giuseppe Dongiacomo, il Presidente della Corte di Appello, Dott. Luciano Panzani e il Prof. Avv. Antonio Caiafa.

Ai partecipanti saranno attribuiti n. 2 crediti formativi.

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

– Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Scialla comunicano che in data (omissis) è loro pervenuta la seguente segnalazione da parte dell'Avv. (omissis) attinente alla presentazione all'apposito sportello dell'Ordine della richiesta di ammissione al patrocinio dello Stato per un proprio cliente di nazionalità extracomunitaria:

“Scrivo la presente in nome e nell'interesse di (omissis) (d'ora innanzi per comodità espositiva (omissis), nato in (omissis), per rappresentare quanto segue: 'In data (omissis) una collaboratrice dell'intestato studio legale, Dott.ssa (omissis), chiedeva all'operatore in servizio presso lo Sportello della Commissione per il gratuito patrocinio di codesto Consiglio di ricevere la documentazione relativa ad una istanza per il gratuito patrocinio presentata dal sig. (omissis) in riferimento a procedimento giudiziario da radicare presso il Tribunale Civile di Roma su materia riguardante il diritto all'unità familiare di cittadini stranieri.

La documentazione a corredo dell'istanza, a parere dello scrivente, era completa, conforme a quanto richiesto dalla Commissione. In particolare, con lettera mail, era stata fatta richiesta al Consolato dello (omissis) in (omissis) di certificare la mancata percezione, da parte dell'istante, di redditi nel paese di origine ed altresì l'assenza di proprietà immobiliari.



Il Consolato dello (omissis) dava riscontro alla richiesta con mail proveniente dalla casella di posta istituzionale della Sezione Consolare, facendo presente l'impossibilità di certificare quanto richiesto.

Di conseguenza l'istante autocertificava l'assenza di redditi ed immobili con dichiarazione autenticata in Comune e allegata all'istanza di ammissione al gratuito patrocinio.

Si fa subito presente che analoghe istanze di ammissione al gratuito patrocinio, con certificazione consolare attestante l'impossibilità di documentare i redditi all'estero (cito tra gli altri il Consolato del Perù e dell'Ecuador oltre a quello dello (omissis)) ed autocertificazione del richiedente il gratuito patrocinio, sono state presentate dal sottoscritto, recentemente e comunque poco prima dei fatti qui esposti, presso la Commissione di codesto Consiglio, che ha poi deliberato l'accoglimento delle stesse. Inoltre la stessa prassi è in uso presso altri Tribunali Ordinari Italiani e, a Roma, presso il Tar Lazio.

L'operatore dello Sportello, tuttavia, si rifiutava di acquisire la documentazione perché, a suo parere, incompleta.

Il giorno seguente, (omissis), mi recavo personalmente presso lo Sportello della Commissione per sollecitare l'accettazione dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio anche in virtù dei precedenti sopra riferiti, ma anche questa volta l'operatore opponeva il rifiuto ad accettare l'istanza. E' stato, a questo punto, necessario un intervento deciso del sottoscritto per costringere l'operatore ad accettare l'istanza con allegata documentazione.

Quest'ultimo rilasciava la ricevuta dando atto nella stessa che la "*documentazione veniva accettata con riserva in quanto priva del certificato consolare*" (valutazione, a mio parere, non corretta, visto che comunque la certificazione consolare era stata allegata anche se la stessa dava poi atto dell'impossibilità di reperire le informazioni richieste).

Tanto premesso, con la presente chiedo allo spett. le Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma di fornire chiarimenti e precisazioni sulle seguenti questioni:

1. In base a quale norma, regolamento, anche interno, l'operatore dello Sportello può esercitare la facoltà di non ricevere l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio con allegata documentazione sottraendo così al richiedente il diritto di avere una decisione della Commissione sull'istanza?
2. Nel caso concreto posto alla Vostra attenzione, poteva l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, con annessa documentazione, essere ritenuta incompleta "*perché priva di certificazione consolare*" quando con tutta evidenza era stata allegato all'istanza documento proveniente dall'Autorità consolare straniera che attestava semplicemente che la stessa era nell'impossibilità di acquisire le informazioni richieste?
3. Non avendo trovato sul sito istituzionale del Consiglio dell'Ordine conferma della corrispondenza dell'orientamento espresso dal Vostro operatore a norme e/o regolamenti anche interni, chiedo di poter avere informazioni definitive e certe sulle questioni sollevate, anche previo appuntamento presso i Vostri Uffici che con la presente sollecito;
4. Infine, qualora fosse verificata la correttezza delle mie tesi, chiedo che il Consiglio intervenga per richiamare e/o sanzionare l'operatore dello Sportello non essendo tollerabile che funzioni così delicate ed importanti, quali quelle aventi ad oggetto l'ammissione al gratuito patrocinio dei non abbienti, siano esercitate con incompetenza ed arroganza.

In attesa di Vostro riscontro, porgo distinti saluti.

f.to Avv. (omissis)".

Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Scialla chiedono al Consiglio di pronunciarsi, una volta per



tutte, sugli effettivi limiti del potere dei dipendenti dell'Ordine nell'accettare o meno ciascuna domanda di ammissione al Patrocinio dello Stato, ritenendo che spetti al Consiglio - e non al dipendente incaricato della sua ricezione - esaminare la completezza della documentazione prodotta e, eventualmente, in caso di sua insufficienza di rigettare la domanda stessa.

Il Consigliere Minghelli propone di invitare in Aula il dipendente dell'Ordine, Signor (omissis), dando atto che l'Ufficio doveva, secondo il medesimo, essere escusso sul perché del diniego.

Il Consiglio dispone, a maggioranza, che l'Ufficio del Patrocinio a Spese dello Stato provveda a ricevere tutte le domande proposte, ancorché incomplete o infondate, predisponendo una relazione interna al Consiglio, che è il solo Organo al quale spetta la decisione nel merito.

– Il Presidente Vaglio riferisce di avere predisposto, unitamente ai Consiglieri Bolognesi, Bruni, Mazzoni e Scialla, e con il supporto dei Componenti del Gruppo di Studio e Divulgazione Novità Legislative, le richieste di modifica delle bozze di Regolamenti Ministeriali in attuazione della L. 247/2012 e alcune osservazioni su ulteriori provvedimenti legislativi che saranno esaminati in sede di riunione dei Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati d'Italia, dei Presidenti delle Unioni Regionali e del Presidente della Cassa di Previdenza e Assistenza Forense, indetta dal neopresidente del Consiglio Nazionale Forense, Avv. Andrea Mascherin, e che si svolgerà il 16 maggio p.v., dalle ore 10.30 alle ore 17.30, presso la Sala Pio X in Roma, Via Borgo Santo Spirito n. 80.

1)- DM "Regolamento recante disciplina delle modalità e delle procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali"

Proposta di modifica art. 3 comma 1: si ritiene opportuno eliminare l'inciso "analizzando i principali orientamenti giurisprudenziali" già previsto come "eventuale" elemento di valutazione ulteriore in sede di correzione di cui all'art. 5, comma 3.

Parrebbe inoltre opportuno modificare il comma 2 del medesimo art. 3 nella parte in cui fa riferimento "alla dimostrazione della padronanza delle tecniche di persuasione e argomentazione" in quanto la L.P. non limita tale dimostrazione al solo atto, ma ai compiti scritti in generale. Al più si può ipotizzare un comma aggiuntivo che preveda "*I temi di cui all'art.46 lett. a) b) e c) devono essere formulati in modo da permettere al candidato di dimostrare la padronanza delle tecniche di persuasione e argomentazione*".

Proposta di modifica all'art.4 comma 3: si ritiene opportuno riformulare il testo ripristinando il dettato della L.P., con limitazione degli oggetti che il candidato può portare con sé o comunque escludendo dall'elenco le "borse o altri contenitori".

Comma 8: andrebbe soppressa la parte in cui il candidato non può rivolgersi a soggetti estranei, in quanto così formulato sembrerebbe che il candidato non possa parlare né con il personale di P.S. né con i commissari d'esame e comunque non potendo accedere ai locali di svolgimento della prova soggetti diversi dai candidati, commissari e personale di P.S. non si capisce chi siano i soggetti estranei con cui il candidato potrebbe conferire.

Comma 11: si propone di abrogare la limitazione temporale di tre ore dalla dettatura dei temi per poter far uscire dall'Aula i candidati ritirati o espulsi o quanto meno di ridurre tale tempo a due ore o anche ad un'ora sola.

Comma 12: andrebbe sostituito il termine "polizia", quale compito affidato ai componenti della



Commissione o Sottocommissione distrettuale, con la locuzione “controllo sullo svolgimento della prova d’esame” che sembrerebbe più idonea a definire i relativi compiti.

Sarebbe, inoltre, opportuno prevedere delle modalità per l’inizio quanto più simultaneo possibile della dettatura dei temi in tutti i distretti di Corte d’Appello.

Proposta di modifica all’art. 5, comma 3: si propone di eliminare il riferimento alla “conoscenza da parte del candidato degli orientamenti giurisprudenziali” in quanto non citata dalla L. 247/12 ed in contraddizione con l’eliminazione dei testi annotati.

Comma 6: sembrerebbe opportuno semplificare il procedimento successivo alla chiusura della buste che appare molto farraginoso.

Proposta di modifica all’art. 6, comma 3: per maggiore chiarezza si dovrebbe riformulare come segue: “Ai fini della valutazione della prova orale si utilizzano i criteri di cui all’art. 46, comma 6 della legge 31 dicembre 2012, nr. 247”.

Comma 4: si propone l’eliminazione del secondo e terzo periodo poiché il sistema di individuazione delle domande attraverso un data base informatico dà la possibilità in via astratta di venire a conoscenza delle domande in esso contenute.

Comma 5: se ne propone la soppressione in conseguenza delle osservazioni di cui al comma 4.

Comma 6: si propone l’eliminazione del primo e secondo periodo in conseguenza delle osservazioni di cui al comma 4.

Proposta di abrogazione dell’art. 7: conseguenza diretta dell’eliminazione di parte dell’art. 6.

2)- DM "Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense, ai sensi dell'art. 41, comma 13, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247"

Art. 2. Tirocinio contestuale a rapporto di lavoro.

Proposta di modifica del comma 3: *“La possibilità di svolgere il tirocinio contestualmente all’attività di lavoro subordinato pubblico o privato è esclusa qualora il praticante sia stato autorizzato dal Consiglio dell’Ordine all’esercizio dell’attività professionale in sostituzione dell’avvocato presso il quale svolge la pratica ai sensi dell’art 7”.* In caso contrario ci si troverebbe di fronte al paradosso che il praticante abilitato può svolgere a tutti gli effetti la professione forense, seppur nei limiti previsti dalla legge e affiancando il dominus, mentre è lavoratore subordinato.

Art. 7. Abilitazione all’esercizio della professione in sostituzione dell’avvocato.

“Il praticante in possesso dei requisiti richiesti dalla legge 31 dicembre 2012 n. 247 può chiedere al Consiglio dell’Ordine l’autorizzazione ad esercitare attività professionale in sostituzione dell’avvocato presso il quale svolge la pratica”.

Si propone di inserire dopo il riferimento alla legge la seguente frase *”ed in assenza di una delle cause di incompatibilità previste per l’esercizio della professione forense”.*

3)- DM "Regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione, a norma dell'art. 21, comma 1, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247".

Proposte di modifica all’art. 2:

- art. 2, comma 1, il riferimento agli abogadi iscritti ai sensi dell’art. 6 del D.L. 2 febbraio 2001 n.96 appare superfluo. Si propone conseguentemente l’eliminazione dell’inciso da “anche



a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001 n.96”.

- art. 2, comma 1, si propone di aggiungere all'ultimo capoverso dell'art. 2, comma 1, dopo le parole “non è svolta” una specifica limitazione con riferimento ai soli requisiti delle lettere b) e c) Conseguentemente l'articolo andrà così riformulato **“La verifica di cui al periodo precedente non è svolta, limitatamente ai soli requisiti indicati ai punti b) e c) del comma 2, per un periodo di cinque anni dalla prima iscrizione all'albo.”**

- art. 2, comma 2 lettera b); si chiede di chiarire che l'utilizzo dei locali può essere anche presso altro avvocato e pertanto dopo la parola locali aggiungere le parole “, **anche presso altro avvocato,**”

- art. 2, comma 2, sostituire la parola “corrisposto” con “**essere in regola**”, potendo l'avvocato avere chiesto ed ottenuto una “rateizzazione”, ad esempio a Cassa Forense, del dovuto.

Pertanto le lettere g) ed f) andrebbero così riscritte:

“g) di essere in regola con il versamento dei contributi dovuto al COA

h) di essere in regola con la posizione contributiva con riferimento ai contributi dovuti alla Cassa di Previdenza Forense.”

- art.2, comma 4, va corretto il riferimento alla lettera g) dovendosi correttamente intendere il riferimento alla lettera f). Il secondo periodo andrà pertanto così riformulato “l'obbligo di cui al comma 2, lettera f), decorre dall'adozione del provvedimento previsto dall'art. 12, comma 5, della legge 247/2012”.

- art. 2, comma 5. Si propone di integrare il comma con la seguente ed ulteriore disposizione **“è consentito al COA in sede di accertamento di chiedere a terzi, compresi enti pubblici o istituzionali, ogni informazione necessaria al controllo sulla posizione dell'iscritto”**.

Pertanto con riferimento alle lettere g) ed h) dell'art. 2 si evidenziano le seguenti problematiche:

- con riferimento alla lettera g): il requisito è già autonomamente sanzionato con la sospensione amministrativa dall'albo dall'art. 29 comma 6 della L. 247/12: potrebbe pertanto configurarsi illegittimo prevedere nel regolamento una sanzione più grave rispetto a quanto prevista dalla norma primaria;

- con riferimento alla lettera h) ferma restando la obbligatorietà del pagamento dei contributi previdenziali, e l'impossibilità di rimanere iscritti all'Albo in caso di mancata contemporanea iscrizione a cassa forense, l'obbligo trova già la sua sanzione nella previsione del codice deontologico, che commina la censura: potrebbe pertanto configurarsi illogico prevedere nel regolamento una sanzione più grave; inoltre la previsione potrebbe porsi in contrasto con il comma 16 dell'art. 17 della L. 247/12.

TESTO AGGIORNATO:

Art. 2 - Modalità di accertamento dell'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo abituale e prevalente

1. Il Consiglio dell'Ordine circondariale, ogni tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, verifica, con riguardo a ciascuno degli avvocati iscritti all'albo, anche a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, la sussistenza dell'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente. La verifica di cui al periodo precedente non è svolta per il periodo di cinque anni dalla prima iscrizione all'albo, nonché per un triennio dalla data di inizio della gravidanza.

Allo stesso modo non è soggetto all'accertamento l'avvocato padre che ne faccia richiesta per i primi tre anni dalla nascita del figlio e l'avvocato adottante per i primi tre anni



dall'adozione. I requisiti di cui ai punti a) - b) - d) del successivo punto 2 sono sempre soggetti a verifica annuale.

2. La professione forense è esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando l'avvocato:

a) è titolare di una partita IVA attiva;

b) ha l'uso di locali e di almeno un'utenza telefonica destinati allo svolgimento dell'attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in condivisione con altri colleghi;

c) ha trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l'incarico professionale è stato conferito da altro professionista. Rientrano nel computo anche gli affari giudiziari pendenti per ciascun anno.

d) è titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell'Ordine;

e) ha assolto, ove non esentato, l'obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio Nazionale Forense, purché sia garantita nella sua città ovvero *on line*, la gratuità dell'aggiornamento professionale ad opera del proprio Consiglio dell'Ordine circondariale ovvero di associazioni di categoria che ottengano regolare accreditamento per la formazione professionale proposta;

f) ha in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge;

g) ha corrisposto i contributi annuali dovuti al Consiglio dell'Ordine;

h) è in regola con la posizione contributiva nei confronti della Cassa di Previdenza Forense.

3. I requisiti previsti dal comma 2 devono ricorrere congiuntamente.

4. La documentazione comprovante il possesso delle condizioni di cui al comma 2, è presentata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

L'obbligo di cui al comma 2, lettera f), decorre dall'adozione del provvedimento previsto dall'articolo 12, comma 5, della legge. I singoli Consigli dell'Ordine circondariale comunicheranno per ciascun anno ai propri iscritti le modalità, che dovranno essere anche telematiche, nonché la data di scadenza per la presentazione di detta documentazione.

5. Con decreto del Ministero della giustizia, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono stabilite le modalità con cui ciascuno degli ordini circondariali individua, con sistemi automatici, le dichiarazioni sostitutive da sottoporre annualmente a controllo a campione, a norma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Proposte di modifica dell'art. 3

Si propone di inserire dopo il comma 2, all'avvocato che ne faccia richiesta, di poter sanare la propria omissione entro un termine non superiore a quattro mesi. Tale possibilità di sanatoria è consentita per una sola volta nell'arco dello svolgimento della professione. L'articolo andrà così riformulato "***l'avvocato che ne fa richiesta è ascoltato personalmente. L'avvocato che ne faccia richiesta potrà sanare la propria omissione entro un termine non superiore a quattro mesi. Tale possibilità di sanatoria è consentita per una sola volta nell'arco dello svolgimento della professione***".



TESTO AGGIORNATO:

Art. 3 - Cancellazione dall'Albo. Impugnazioni

1. La cancellazione dall'albo è disposta quando il consiglio dell'ordine circondariale accerta la mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione e l'avvocato non dimostra la sussistenza di giustificati motivi oggettivi o soggettivi.

2. Il Consiglio dell'Ordine circondariale, prima di deliberare la cancellazione dall'albo invita l'avvocato, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando non è possibile, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni. L'avvocato che ne fa richiesta è ascoltato personalmente.

E' concesso, per una sola volta nel corso di un decennio, all'avvocato che sia risultato sprovvisto di non più di quattro degli otto requisiti previsti all'art. 2 e che ne faccia richiesta, di sanare la propria posizione nel termine massimo di dodici mesi dall'accertamento di cui all'art. 2.

3. La delibera di cancellazione è notificata entro quindici giorni all'interessato.

4. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge nr. 247 del 2012.

Proposte di modifica dell'art. 4

Si rileva l'incongruenza tra la disposizione che impone un lasso di tempo di 12 mesi dalla delibera di cancellazione e la reiscrizione e la relazione ministeriale che indica il tempo di 12 mesi quale tempo necessario per la regolarizzazione della posizione. Si evidenzia, infatti, che la cancellazione di un avvocato pregiudica al medesimo di esercitare e pertanto di trattare i 5 affari o regolarizzare il proprio aggiornamento professionale. Si propone pertanto l'eliminazione dell'art. 4, comma 2 e di ridurre il periodo da dodici a sei mesi. Si propone pertanto la seguente formulazione dell'art. 4 *“L'avvocato cancellato dall'albo, nei casi previsti dal presente regolamento, può essere iscritto non prima di sei mesi dall'avvenuta cancellazione e se in possesso dei requisiti di cui all'art. 17 Legge n.247/2012”*.

TESTO AGGIORNATO:

Art. 4 - Nuova iscrizione all'Albo

1. L'avvocato cancellato dall'albo nei casi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettere a), b), d), f), g) e h) ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri di avere acquisito i predetti requisiti, ovvero, per i casi in cui è necessaria l'iscrizione all'Albo degli Avvocati per l'adempimento dell'obbligo, si impegni ad acquisirli entro sei mesi dalla definizione dell'accertamento. Qualora non vi provveda non può esservi nuovamente iscritto prima che siano decorsi dodici mesi da quando la delibera di cancellazione è divenuta esecutiva, sempre che ricorrano le condizioni di cui all' art. 17 L. 247/12.

2. L'avvocato cancellato dall'albo nei casi previsti dall'articolo 2, comma 2, c), ed e) non può esservi nuovamente iscritto prima che siano decorsi dodici mesi da quando la delibera di cancellazione è divenuta esecutiva, sempre che ricorrano le condizioni di cui all' art. 17 L. 247/12.

4)- DM "Regolamento recante disposizioni per la tenuta e aggiornamento dell'albo, degli elenchi e dei registri, per l'iscrizione, trasferimento e cancellazione degli stessi, nonché per le impugnazioni dei provvedimenti adottati in materia, a norma dell'art. 1 e 5 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247".

Osservazioni elaborate unitamente al Consigliere Mazzoni



A norma di quanto stabilito dal 3 comma dell'art. 15 della Legge professionale: “L'albo, gli elenchi ed i registri sono a disposizione del pubblico e sono pubblicati nel sito internet dell'ordine. Almeno ogni due anni, essi sono pubblicati a stampa ed una copia è inviata al Ministro della giustizia, ai presidenti di tutte le corti di appello, ai presidenti dei tribunali del distretto, ai procuratori della Repubblica presso i tribunali e ai procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello, al CNF, agli altri consigli degli ordini forensi del distretto, alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense”.

Quanto disposto è in contraddizione con quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del Regolamento che impone modalità di tenuta esclusivamente informatiche, peraltro utilizzando solo il sistema informatico del Consiglio Nazionale Forense con il pretesto di garantire una uniformità tecnica e pratica.

Si osserva inoltre che:

- a) all'art. 2 del Regolamento, alla lettera a), si dovrebbe eliminare la parte dei dati relativi alla data di nascita e del codice fiscale dell'iscritto al fine di evitare l'eventuale illecito utilizzo dei dati stessi;
- b) all'art. 2 del Regolamento si dovrebbe inserire l'eventuale iscrizione all'Albo dei Cassazionisti;
- c) all'art. 4 del Regolamento si dovrebbe eliminare la lettera e) in quanto non trattasi di modalità di svolgimento del tirocinio ma modalità di svolgimento di periodi del tirocinio tra l'altro desumibili dai dati richiesti dal comma 2) dello stesso articolo;
- d) al punto 7 dell'art. 6 del Regolamento si dovrebbero inserire delle limitazioni di accesso dei singoli avvocati per le variazioni dei dati in quanto gli stessi potrebbero autonomamente inserire variazioni inesistenti o errate;
- e) al punto 4 dell'art. 14 del Regolamento si dovrebbe prevedere un periodo di mesi diciotto, anziché dodici, per il completo inserimento nel sistema informatico dei dati contenuti negli Albi, nei Registri e negli Elenchi.

5)- Regolamento ministeriale ex art. 43 L. 247/12 (Regolamento sul corso di formazione per i tirocinanti)

Osservazioni elaborate unitamente al Consigliere Bolognesi

- In primo luogo si contesta quanto riportato nella premessa alla bozza del Regolamento secondo cui “i responsabili della formazione” di Roma avrebbe sollecitato la possibilità di limitare le iscrizioni al corso di formazione per i tirocinanti poiché la richiesta dell'Ordine di Roma è quella totalmente opposta di ampliare la partecipazione di questi ultimi attraverso l'utilizzazione attraverso il sistema streaming di collegamento con altre Aule e attraverso corsi di formazione a distanza gestiti con piattaforma propria o in convenzione con le università telematiche.

Inoltre, l'art. 43 L. 247/12 (*Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato*) prevede quanto segue:

“1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge.

2. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento:



- a) *le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;*
- b) *i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca;*
- c) *la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a centosessanta ore per l'intero periodo;*
- d) *le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza”.*

Stante il tenore della norma non è ammissibile che la Scuola Superiore dell'Avvocatura del C.N.F. - soggetto totalmente estraneo a tale previsione - possa essere legittimata dal Ministero ad istituire una sua scuola forense (peraltro in aperto conflitto con quella di Roma); che il Consiglio Nazionale Forense sia individuato come soggetto deputato ad accreditare in via esclusiva tutte le Scuole d'Italia, sottraendo tale funzione agli Consigli degli Ordini forensi; che si tenti di introdurre una prova selettiva per l'accesso alle Scuole Forensi, che per quella di Roma, Napoli, Milano ed altri Ordini di dimensioni particolarmente significative comporterebbe selezionare per il merito i partecipanti, facendo un esame a 3000 giovani con la certezza di subire conseguentemente 2800 ricorsi degli esclusi (come è già successo al Consiglio Nazionale Forense per gli 800 esclusi dal corso per cassazionisti).

Le modifiche proposte alle norme della bozza di Regolamento, lasciando invariati gli articoli e i commi non richiamati, sono le seguenti.

Art. 2. (Organizzazione dei corsi di formazione)

1. I corsi di formazione possono essere organizzati dai Consigli degli Ordini circondariali e dalle associazioni forensi, sentito il Consiglio dell'Ordine circondariale, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge.
2. Nel caso di organizzazione da parte degli altri soggetti previsti dalla legge e delle associazioni forensi, i corsi devono essere previamente accreditati dal Consiglio dell'Ordine circondariale. L'accREDITAMENTO è concesso su richiesta dell'interessato entro tre mesi dalla presentazione della domanda, che deve essere corredata della necessaria documentazione; ai fini dell'accREDITAMENTO, il Consiglio dell'Ordine circondariale verifica il rispetto dei requisiti e delle caratteristiche previsti dal presente regolamento.
3. I Consigli degli Ordini, di regola, provvedono all'organizzazione dei corsi di formazione attraverso le Scuole forensi di cui all'art. 29, comma 1, lett. c) della legge professionale.

Art. 4 (Scelta dei docenti)

2. Nella scelta dei docenti, sono altresì valutati, sulla base dei *curricula*, i titoli, l'esperienza maturata come formatori, nonché eventuali pubblicazioni nelle materie oggetto del corso.

Art. 8 (Accesso ai corsi)

3. Il Consiglio dell'Ordine circondariale o la Scuola Forense istituita, eventualmente in convenzione



con le Università territoriali o con le Università Telematiche, potranno istituire corsi di formazione a distanza, comunque nel rispetto del presente Regolamento, per consentire l'accesso alla formazione dei tirocinanti rimasti esclusi dalla selezione per l'accesso ai corsi in presenza.

Art. 9 (Verifiche intermedie e verifica finale)

2. In sede di ciascuna verifica del profitto, la valutazione del tirocinante avverrà sulla base di una prova scritta od orale avente ad oggetto gli argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel periodo oggetto di verifica. La prova scritta potrà svolgersi anche secondo le modalità previste per l'esame di Stato; particolare attenzione sarà dedicata allo sviluppo delle capacità del tirocinante con riguardo alla tecnica di redazione degli atti giudiziari e alla conoscenza del linguaggio giuridico.

Art. 10 (Commissioni di valutazione)

2. Le Commissioni di valutazione sono nominate dal Consiglio dell'Ordine all'inizio del suo mandato e durano in carica quattro anni. Qualora il Consiglio dell'Ordine non abbia provveduto alla nomina, il Consiglio Nazionale Forense provvede in sostituzione; fino alla nomina da parte del Consiglio Nazionale Forense, sono prorogati i membri della Commissione in scadenza.

Art. 11 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione, i Consigli degli Ordini circondariali provvedono alla nomina delle Commissioni di cui all'art. 10. Qualora, entro il termine indicato dal primo periodo, il Consiglio dell'Ordine circondariale non abbia provveduto, il Consiglio Nazionale Forense provvede in sostituzione.

3. Il presente regolamento entrerà in vigore il 1 gennaio 2016.

6)- Regolamento della difesa d'ufficio

Osservazioni elaborate unitamente al Consigliere Scialla

Le criticità emerse per la gestione dei difensori di Ufficio a seguito della nuova normativa soprattutto in relazione alle specificità dell'Ordine degli Avvocati di Roma sono molteplici.

LA SOTTRAZIONE DI COMPETENZE AI C.O.A.

La disciplina in esame prevede la sottrazione della tenuta dell'elenco dei difensori di ufficio alla competenza dei Consigli dell'Ordine assegnandola al Consiglio Nazionale Forense con ciò determinando un'evidente difficoltà circa:

- 1) Gestione dei turni dei difensori d'ufficio a livello locale;
- 2) Difficoltà di coordinamento nel controllo dell'operato dei difensori di ufficio a livello disciplinare.

L'unica funzione degli Ordini rimarrebbe, ai sensi dell'art. 1 quinquies, quella della ricezione della domanda di inserimento nell'elenco nazionale tenuto dal C.N.F., della elaborazione di un parere relativamente alla domanda e quello di trasmissione della domanda e del parere al C.N.F. stesso.

Di fatto il ruolo degli Ordini è svilito diventando null'altro che organi a consulenza preventiva non vincolante, con funzioni di pura amministrazione (ricezione e trasmissione della domanda corredata di parere).

Tale impostazione, peraltro, pone molteplici problemi di carattere attuativo.

Come primo aspetto, ad esempio sarebbe importante sapere se a seguito della nuova regolamentazione può ancora trovare applicazione il regolamento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma che sospendeva o cancellava, dall'apposito elenco dei difensori di ufficio, coloro i quali riportavano un certo numero di assenze, segnalate dai magistrati o dalle associazioni nello



svolgimento del solo turno reperibilità. Senza questo monitoraggio e verifica delle assenze, il numero degli iscritti a Roma è destinato in breve tempo a sfuggire totalmente ad ogni controllo. A solo titolo esemplificativo si evidenzia come dai circa 1.700 iscritti degli ultimi anni siamo scesi, dopo l'adozione del nostro regolamento a quasi 1.300 iscritti, per risalire recentemente, non avendo nel dubbio potuto applicare il regolamento consiliare, a circa 1.500 unità.

Inoltre, non è chiaro se può essere iscritto nell'elenco colui il quale ha conseguito l'abilitazione nel precedente corso dei difensori di ufficio, a Roma sempre superiore alle 90 ore e con colloquio finale.

LA MANCATA SOLUZIONE DEL PROBLEMA DELLA FALSA REPERIBILITA'

Sarebbe stato assai importante intervenire sul problema della falsa reperibilità e consentire la domiciliazione dell'indagato presso il difensore di ufficio solo a seguito di autorizzazione di quest'ultimo per favorire una effettiva conoscenza del processo, attraverso una reale interlocuzione con il proprio difensore.

IL DIVIETO DI CANCELLAZIONE PER DUE ANNI

L'art. 1 sexies del D.lgs. 6/15 recita "*I professionisti iscritti all'elenco nazionale non possono chiedere la cancellazione dallo stesso prima del termine di due anni*".

Tale disposizione appare eccessiva e si manifesta come punitiva nei confronti del difensore che desiderasse terminare la propria attività defensionale d'ufficio ovvero desiderasse cambiare la materia di propria prevalente competenza.

Nulla dispone il D.Lgs. 6/15 relativamente agli incarichi già conferiti al difensore al momento della domanda di cancellazione dall'elenco, ed a quelli conferiti nel biennio dal deposito della stessa, essendo la difesa di ufficio non rinunciabile e dunque evidentemente rimanendo assegnati al medesimo anche oltre il provvedimento di cancellazione.

Il D.Lgs. 6/15 nulla dispone relativamente al compenso per gli incarichi conferiti nelle more della cancellazione, richiedibili solo al termine di ciascuna fase di giudizio, e, dunque, al termine dello stesso, se successivo ai due anni quando non più iscritti negli elenchi dei difensori di ufficio.

LE LIQUIDAZIONI DEGLI ONORARI

Sarebbe stato opportuno un intervento in tema di liquidazione degli onorari del difensore di ufficio, oggi assolutamente svilente ed inadeguata nella quantificazione, ex lege ridotta di 1/3 rispetto ai parametri di cui al D.M. 55/14 e troppo spesso ulteriormente ed immotivatamente (o con scarsa motivazione) ridotta dal magistrato incaricato dell'emissione del decreto di liquidazione solo in seguito a dispendiose attività burocratiche svolte preventivamente dal difensore e che non possono costituire oggetto della medesima liquidazione seppur volte a tal fine. Il D. Lgs. 6/15, infatti, ben avrebbe potuto e dovuto prevedere:

- 1) l'articolazione di una apposita norma che disponga l'esonero da imposte e tributi sulle fatture emesse dagli avvocati difensori d'ufficio e difensori dei non abbienti con il beneficio del patrocinio a spese dello Stato nei confronti delle pubbliche amministrazioni e delle amministrazioni territoriali
- 2) la possibilità di portare in detrazione/deduzione fiscale gli onorari già riconosciuti con decreto del giudice e non ancora liquidati al difensore

LA DISPARITA' DIFENSORI DI UFFICIO - DIFENSORI DEL NON ABBIENTE

È inoltre evidente, a causa dell'incertezza interpretativa e della necessità di uniformità e di pari trattamento del difensore d'ufficio e del difensore dei non abbienti, la disparità di trattamento delle due figure relativamente alla quantificazione delle liquidazioni dovute, dovendosi nel caso del



difensore di ufficio provvedere ad una riduzione del 1/3 e nel caso del difensore del non abbiente ad una riduzione del 50% rispetto agli onorari altrimenti dovuti al difensore di fiducia (o nominato da soggetto abbiente).

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Ulteriore profilo di criticità del D.Lgs 6/15 è quello di non aver preso in considerazione il nuovo obbligo della fatturazione elettronica, introdotto con il D.M. Economia e Finanze 55/13 ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) e successive modificazioni, obbligatoria anche per gli avvocati ormai dal 31.03.2015 (circolare CNF 24 giugno 2012).

Il D. Lgs. 6/15, infatti, ben avrebbe potuto e dovuto prevedere l'articolazione di una apposita norma che disponesse l'esonero per gli avvocati difensori d'ufficio e difensori dei non abbienti con il beneficio del patrocinio a spese dello Stato dalla conservazione in forma elettronica delle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni e delle amministrazioni territoriali o, in subordine, la facoltà di conservare in formato elettronico dette fatture presso l'archivio informatico e/o data base presente nel sistema informatico (pc; hard disk esterno; computer remoto; cloud; drive) del professionista.

7)- DDL sulla concorrenza.

Osservazioni elaborate unitamente al Consigliere Bruni

In primo luogo si ritiene di esaminare in linea generale le principali contraddittorietà della previsione che introduce nell'ordinamento forense per l'esercizio dell'attività legale le società con socio di solo capitale senza alcuna limitazione perché è quella che produrrà, ove trasformata in legge, i maggiori danni per i clienti e per l'Avvocatura. Successivamente saranno approfonditi in modo più analitico i vari profili introdotti dal disegno di legge.

Si osserva che la normativa in esame risulta totalmente priva di ogni considerazione circa la specificità della professione forense per il rapporto con il cliente e gli obblighi deontologici stringenti derivanti dall'esercizio della professione così come è attualmente regolamentata; inoltre, e questo in maniera molto grave, è priva di qualsiasi armonizzazione con la normativa civilistica sulle società, con la normativa fiscale e tributaria e con la normativa professionale forense. Non sono state previste eccezioni alle norme comuni per rendere la società di capitali compatibile con la libera professione. Queste eccezioni incontrerebbero comunque difficoltà e contraddittorietà forse non sempre del tutto superabili.

Da considerare, inoltre, l'apertura alla consulenza di natura giuridica in tutte le materie anche ad altri professionisti.

C'è dunque un conflitto non risolto tra norme vigenti per la professione di avvocato e le nuove società di capitali previste dal disegno di legge.

1) Si considerino, ad esempio, le norme sul controllo giudiziario dell'attività degli amministratori delle s.p.a. Questo controllo contrasta con la competenza degli Ordini a procedere disciplinarmente per violazione di norme di legge e deontologiche.

Il controllo inoltre contrasta con il segreto professionale e con l'indipendenza del professionista.

2) I problemi più complessi sono quelli relativi ai bilanci e al regime fiscale. Il bilancio dovrebbe essere redatto secondo le regole del codice civile, per le quali si applica il regime di competenza e non del regime di cassa in vigore per i professionisti. Appare improbo, se non impossibile, prevedere la possibilità di un bilancio della società per azioni da redigere secondo le regole di competenza.



3) I bilanci, con la relazione degli amministratori e dei sindaci, sarebbero pubblici, in conflitto con l'esigenza di segretezza dell'attività.

4) Una società di capitali può avere per fine soltanto il profitto, mentre la professione di avvocato ha finalità più nobili e socialmente rilevanti in armonia con la sua funzione sociale di tutela dei diritti dei cittadini e l'applicazione concreta dell'art. 24 della Costituzione (in armonia con i diritti fondamentali).

5) L'esistenza del capitale comporta molti problemi particolari, soprattutto per la possibile partecipazione di soci "tecnici" o "finanziatori". Al proposito sorgono molti dubbi e/o domande: il voto in assemblea sarebbe proporzionale ai conferimenti (o comunque alla quota di capitale posseduta) con eguaglianza tra soci avvocati e soci non avvocati? gli utili sarebbero sempre proporzionali ai conferimenti (o al valore delle quote), senza tener conto del valore delle prestazioni professionali (e con quale armonizzazione sulle retribuzioni previste per il lavoro autonomo)? l'ingresso di soci giovani come sarebbe regolamentato, stante la difficoltà di conferimenti iniziali? d) può essere ceduta la partecipazione sociale con compenso al cedente e può o deve essere retribuito l'avviamento? e) la partecipazione societaria è liberamente cedibile e quali sarebbero le limitazioni per l'ovvio diritto di esprimere un gradimento da parte degli altri soci anche non avvocati?

Nulla comunque è precisato per gli avvocati nella troppo laconica previsione di legge.

Il pericolo è che da imprese commerciali (soprattutto assicurazioni e banche) potrebbero essere costituite numerose società miste per la trattazione delle pratiche che interessano ad esse. Al riguardo non è posto alcun limite al rapporto numerico tra soci avvocati e non avvocati e neppure alla misura della partecipazione del capitale, con possibile prevalenza per numero o per conferimenti, o per valore delle quote, di non avvocati, che potrebbero di fatto trasformare le società tra avvocati (così come previste dalla L. 247/12) in società esclusivamente commerciali.

Non è previsto che gli avvocati soci compiano solo prestazioni professionali, come è per gli avvocati degli enti pubblici. Vi è dunque il pericolo che agli avvocati soci sia affidata la esecuzione di prestazioni di ogni genere con impossibilità di controlli deontologici e sulle incompatibilità.

Entrando nel merito delle singole disposizioni del DDL Concorrenza, si evidenziano le seguenti criticità:

i) Capo n. 1, con riguardo ai profili di evidente incostituzionalità dell'art. 6 nella parte in cui prevede un vincolo di inammissibilità ad una prova costituenda come la testimonianza qualora non avvenisse l'identificazione dei testimoni nel breve termine di contestazione del sinistro con soli danni materiali;

ii) Capo III: l'art. 18, in tema di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari, sostanzialmente liberalizza l'adempimento giuridico senza però disciplinarne, neanche con norme di mero rinvio, le relative modalità di esecuzione, svolgimento e tenuta documentale e di registro;

iii) sempre al Capo III, l'art. 25 – potenziamento della trasparenza nella vendita di polizze assicurative accessorie a contratti di finanziamento e mutui – nella parte in cui, sostanzialmente, elidendo il riferimento alle "polizze vita" a copertura del relativo rischio, estende la possibilità per gli istituti mutuatari di allocare qualunque tipo di «...contratto di assicurazione...» senza distinzione di tipologia e finalità connessa allo scopo di copertura del finanziamento collegato.

Ancora più gravi sono quelle disposizioni del Disegno di legge che hanno l'evidente scopo di disintegrare la soggettività, specificità e libertà della professione forense. Infatti, l'art. 26 del DDL, introducendo l'art. 4-bis nella L. 247/2012,

i) permette l'esercizio della professione forense in forma di società di persone, di capitali e



cooperative;

ii) abroga il comma 4, art. 4 della Legge Professionale, che prevede l'obbligo di unicità di associazione per l'avvocato che intenda esercitare l'attività nella forma del sodalizio associativo;

iii) abroga l'art. 5 stessa Legge, ad oggi mai entrato in vigore per difetto di opportuna regolamentazione, disciplinante le 'società tra avvocati'.

Primariamente appare inverosimile, e comunque privo del ben che minimo sostegno costituzionale, prevedere che «... l'esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, società di capitali o società cooperative ...», così permettendo lo svolgimento di tale altissima funzione sociale a qualunque persona giuridica, da chiunque costituita e/o partecipata.

In buona sostanza, una tale disposizione mina alla radice il principio di professionalità, indipendenza e libertà dell'attività forense, costituzionalmente garantito e disciplinato come pubblica funzione per chiaro disposto legislativo (L. 247/2012) ed unanime interpretazione dell'art. 24 Cost.

Ma ancor più evidente appare l'incongruenza e l'estraneità all'ordinamento dell'art. 4-bis che il DDL intende introdurre nella Legge Professionale, se letto congiuntamente agli artt. 1, 2 e 3 della stessa Legge.

Infatti, già l'art. 1, comma secondo, della Legge Professionale recante i principi posti alla base dell'Ordinamento Forense dispone che l'ordinamento stesso «... stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta: a) regola l'organizzazione e l'esercizio della professione di avvocato e, nell'interesse pubblico, assicura la idoneità professionale degli iscritti onde garantire la tutela degli interessi individuali e collettivi sui quali essa incide; b) garantisce l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell'effettività della difesa e della tutela dei diritti; c) tutela l'affidamento della collettività e della clientela, prescrivendo l'obbligo della correttezza dei comportamenti e la cura della qualità ed efficacia della prestazione professionale».

La scollatura che appare evidente dalla congiunta lettura delle predette disposizioni è che solo sull'avvocato ricadrebbero i vincoli di autonomia, professionalità, indipendenza personale e di giudizio e cura della qualità ed efficacia della prestazione professionale; mentre sulle società che eserciterebbero la professione forense vi sarebbe solo un eventuale obbligo di rispetto del codice deontologico, con un evidente profilo di incostituzionalità, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost.

Con altre e più chiare parole, la funzione pubblica svolta dall'avvocato, sostanziata dalla primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta, sembrerebbe scomparire se la professione forense venisse, invece, svolta dalle società di cui all'art. 4-bis; salvo poi precisarsi, nel comma secondo della medesima norma, che rimarrebbe ferma la personalità della prestazione professionale, così facendo ricadere (di fatto) sul solo avvocato esercitante l'incarico (assunto – però – dalla società) l'intero coacervo di funzioni ed obblighi derivanti dalla legge.

In buona sostanza, il legislatore dell'art. 4-bis, ribadendo nel secondo comma il principio della 'personalità' della prestazione, contraddice se stesso, svuotando di ogni titolo e misura la facoltà di esercizio della professione che concede alle società; ciò in quanto, evocando il distinto principio della personalità della prestazione, riconduce l'attività forense a quella tipica dell'avvocato persona fisica.

Dal punto di vista della tecnica legislativa, pertanto, il 'rivoluzionario' principio introdotto dal primo comma dell'art. 4-bis, in spregio dei principi di determinatezza della norma, non indica, e quindi non dispone, in quale modo, maniera e misura la società possa effettivamente esercitare la



professione forense.

In tal senso, non aiuta – anzi aggrava ancor di più la problematica – il secondo periodo del comma secondo dell'art. 4-bis, ove indica che «l'incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente».

Infatti, se l'incarico lo deve svolgere un avvocato, allora non è dato comprendere in che modo e misura sia disciplinato l'esercizio della professione forense in capo alle società; e ciò, proprio perché non è disciplinato per nulla dalla norma.

Infatti, se, come è dato presumere ad una attenta lettura della Legge Professionale, l'esercizio della professione forense è funzione tipica dell'avvocato, la società potrà svolgere l'attività professionale solo per mezzo di avvocati soci.

Appare di tutta evidenza, che la tecnica di redazione della norma determini un contenuto forviante, oltre che incostituzionale e contrario ai principi stessi che la Legge Professionale pone a base dell'esercizio della professione forense stessa.

Difatti, è cosa ben diversa disporre che gli avvocati possano effettuare l'esercizio della loro funzione forense in forma di società; ovvero, formando le 'società di avvocati' di cui all'abrogando art. 5 della Legge Professionale.

Di converso, ci troviamo di fronte: **i)** alla illimitata possibilità di partecipazione al capitale di rischio delle società esercenti la professione forense di cui all'art. 4-bis di soggetti (persone fisiche e giuridiche) non appartenenti alla categoria degli Avvocati; **ii)** al fatto che non si disciplinino in alcun modo le modalità di amministrazione, controllo e partecipazione al soggetto giuridico in parola, aprono ulteriori e gravissimi elementi di critica alla norma stessa.

Andando per gradi, quindi, al di fuori del contesto proprio e tipizzante della 'società di avvocati' di cui al citato art. 5 della Legge Professionale (norma pur non esente da sostanziali critiche), non si vede come si possa conciliare, per le società esercenti la professione forense a capitale ed amministrazione 'aperte' a chiunque voglia parteciparvi, da un lato la finalità economico/imprenditoriale, di matrice speculativa, tipica dell'Impresa, e dall'altro la funzione pubblica e di garanzia che accompagna la professione forense.

Con altre e più esplicite parole, se ogni società per definizione persegue i fini di cui agli artt. 2082 e ss. c.c., ovvero la massimizzazione del fine di lucro, il legislatore, nell'adottare gli istituti societari tipici dell'ordinamento per le società ex art. 4-bis, legittima che tale società possa e debba esistere per raggiungere proprio tale obiettivo di lucro.

Questa endemica finalità, connaturata al veicolo societario tipico, in quanto non differentemente disciplinato, come invece riguarda(va) le 'società di avvocati' ex art. 5 Legge Professionale, si pone in evidente conflitto con la finalità propria dell'esercizio della professione forense, che – come visto – si ispira ai più alti valori di indipendenza intellettuale e morale, di garanzia e di autonomia, che – appunto – sostanziano la funzione pubblica dell'attività medesima.

Non elimina il rischio ora evidenziato il fatto che la società, ovvero il socio avvocato, siano sottoposti alla «... competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza».

Difatti, anche qualora la società ex art. 4-bis venisse colpita anche dal più grave provvedimento disciplinare, tale provvedimento, per carenza di giurisdizione, non potrebbe colpire il capitale d'impresa, ovvero il socio non avvocato, il quale, così impunito, sarebbe liberissimo di ricostituire, sotto altra denominazione, il medesimo veicolo societario esercente la professione forense.

Differentemente, riguardo all'Avvocatura libera ed indipendente, l'ordinamento «... regola



l'organizzazione e l'esercizio della professione di avvocato e, nell'interesse pubblico, assicura la idoneità professionale degli iscritti onde garantire la tutela degli interessi individuali e collettivi sui quali essa incide» (cfr. art. 1, comma secondo, lett. a, L. 247/2012).

Più specificamente, «L'avvocato è un libero professionista che, in libertà, autonomia e indipendenza, svolge le attività di cui ai commi 5 e 6. (...) L'avvocato ha la funzione di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti» (cfr. art. 2, commi primo e secondo, L. 247/2012).

Inoltre, «l'esercizio dell'attività di avvocato deve essere fondato sull'autonomia e sulla indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale» (cfr. art. 3, comma primo, primo periodo, L. 247/2012).

In definitiva, l'effetto sanzionatorio, che si determinerebbe nella non peregrina ipotesi che la finalità di lucro sacrifichi a sé i valori fondanti l'Avvocatura, andrebbe a colpire – semmai – solo l'avvocato socio, lasciando libero il socio (anche persona giuridica) non avvocato di ricostituire altra società ex art. 4-bis per perpetrare scopi e finalità che ben possono ledere il buon nome e la funzione pubblica della professione forense.

Ma ciò non basta.

Infatti, l'altro aspetto dirompente che si andrebbe a generare riguarda l'assoluto vuoto legislativo della norma riguardo ai requisiti personali e morali dei soggetti, non avvocati, che partecipino al capitale di rischio e/o all'amministrazione e/o al controllo della società ex art. 4-bis.

In buona sostanza, attesa l'alta funzione pubblica che connota l'esercizio della professione forense, la necessità di una previsione che garantisca ed imponga la presenza ed il mantenimento, per i soggetti non avvocati, dei medesimi requisiti personali e morali richiesti per svolgere la professione forense appare requisito minimo per un eventuale, pur incomprensibile, apertura alla partecipazione del capitale d'impresa nelle società ex art. 4-bis.

Di qui, ferme le evidenti criticità di natura giuridica ora riferite, i più evidenti effetti pratici che la norma in commento determinerebbe nel mercato, proprio in ragione nella dichiarata ratio legis che connota il DDL Concorrenza, sarebbero devastanti per la tutela dei cittadini.

Infatti, poiché il legislatore non (disciplina né) limita in alcun modo la partecipazione del capitale d'impresa nelle società ex art. 4-bis, ivi compresa la relativa amministrazione ed il controllo, è fin troppo facile prevedere che, con riguardo ai grandi Gruppi d'impresa (come Assicurazioni, Banche, Industrie, ecc.), quest'ultimi saranno proprio i primi soggetti interessati alla costituzione ed al controllo di tali 'SOCIETÀ DI PATROCINIO'.

Orbene, appare di tutta evidenza che questa rilevante concentrazione di Capitale d'Impresa in proprie 'SOCIETÀ DI PATROCINIO' determinerebbe i) non solo il venir meno di tutta quella considerevole attività stragiudiziale e giurisdizionale oggi patrocinata dall'Avvocatura libera ed indipendente; ii) ma determinerebbe l'inevitabile conseguenza che l'attuale Avvocatura libera ed indipendente, legata ai propri vincoli ordinamentali e di condotta, dovrà concorrere con la forza economica di tale Capitale d'Impresa, venendone con ogni probabilità schiacciata.

In buona sostanza, la concentrazione di tali cospicue fette di mercato in mani di questi 'Poteri', più dediti allo scopo di lucro ed alla speculazione che alla funzione pubblica tipica dell'Avvocatura, determinerebbe con ogni probabilità, i) non solo la chiusura di molti 'piccoli' ed indipendenti studi professionali, ii) ma, soprattutto, l'effetto di concentrare enormi fette di Mercato in mano di pochi potentati, così producendosi l'effetto diametralmente opposto a quello che sottenderebbe la ratio legis dell'art. 26 del DDL Concorrenza di liberalizzare il mercato stesso.

In definitiva, denunciando l'aspetto che la funzione pubblica dell'Avvocatura e del suo libero ed



indipendente patrocinio, non possa piegarsi a mere finalità economico/concorrenziali, senza con ciò inclinare quei valori costituzionali ed ordinamentali che sottendono la funzione costituzionale tipica dell'Avvocato, la norma in commento, ovvero l'art. 26 del DDL Concorrenza, parrebbe essere solo l'ulteriore sconsolante espressione di un Sistema Italia che, in nome di valori e principi conati dall'Economia e dal cd libero mercato (spesso, poi, concretamente disattesi), mini in nuce l'interesse proprio di quella collettività che, invece, dichiara di voler tutelare.

8)- DDL Berruti sulla riforma c.p.c.

A) Art. 1, comma 1 a) e b) sulle sezioni specializzate “per l’impresa e il mercato” e “della famiglia e della persona”.

L'attribuzione di nuove competenze alle sezioni per le imprese è utile, anche perché, tranne che a Roma e Milano, negli altri Tribunali le controversie di competenze del tribunale delle imprese sono scarse e, allo stato, i magistrati assegnati a tali sezioni svolgono attività anche in altri settori.

Tuttavia il consolidamento del Tribunale per le imprese attraverso l'ampliamento della competenza delle attuali sezioni specializzate induce ad alcune riflessioni. L'obiettivo della specializzazione dei giudici, della qualità e rapidità delle decisioni, della razionalizzazione del sistema giudiziario è condivisibile. Non è invece condivisibile perseguire detti obiettivi mediante l'introduzione di una normativa che renda più difficile ovvero ostacoli l'accesso alla giustizia al cittadino stante la previsione di filtri e/o di costi imprevedibili. La determinazione della competenza delle sezioni specializzate attraverso la natura del rapporto dedotto e l'elevato “tasso tecnico” crea sia un problema interpretativo che discriminatorio. L'istituzione di un albo di esperti nelle materie di ragioneria etc ... a supporto conoscitivo e valutativo del Collegio - con possibilità di iscrizione anche di dipendenti della Banca d'Italia e di autorità indipendenti – e la scelta di uno o più esperti da parte del Presidente della sezione (fatta salva la nomina di un CTU) crea un'incondizionata ed ingiustificata incertezza di costi a carico delle parti.

La specializzazione del Tribunale delle imprese e del mercato, in mancanza di una idonea normativa, rischia di essere fondata esclusivamente su “un nuovo” albo di esperti e sull'incondizionato potere di scelta del Collegio.

Contenere il costo dell'ampliamento delle competenze del Tribunale delle imprese mediante una riorganizzazione e razionalizzazione dei Tribunali non è verosimilmente praticabile vista l'attuale insufficienza di personale e di mezzi.

Sulla sezione specializzata famiglia e persona:

Attualmente vi è confusione ed incertezza in ordine all'individuazione del Giudice competente tra Tribunale Ordinario e Tribunale dei Minori (dlgs 154/13- L 219/12); i Protocolli d'intesa per il coordinamento dei due Giudici mirano a contenere le problematiche. Il mero rinvio all'art. 38 disp. att. cod. civ. sulla competenza del Tribunale dei Minori prova come la pretesa riforma non risolve affatto le attuali questioni interpretative sulla competenza. Anche questo punto della riforma necessita, dunque, di un confronto con tutte le parti interessate (avvocati, magistrati etc). Il rito alternativo in cui la sezione specializzata decide in composizione collegiale con tecnici specializzati appare un punto delicato che pone problemi anche in ordine alla figura del “tecnico” in termini di requisiti, di qualifica, di poteri e di costi. Asserire che la riforma possa essere attuata soltanto mediante una razionalizzazione e/o una riorganizzazione delle risorse esistenti (punto b n. 7) e nel contempo aumentare le competenze di Uffici giudiziari già al collasso (insufficienza del personale,



mancanza di mezzi) con obiettivi di celerità, di speditezza e specializzazione dei risultati è inaccettabile.

B) Art. 1, comma 2 a) “Sul processo di cognizione di I grado”

1) *“Valorizzazione dell’istituto della proposta di conciliazione del giudice di cui all’art. 185 bis c.p.c. anche in funzione dell’arretrato e del contenimento delle richieste di indennizzo per irragionevole durata del processo”.*

E’ da eliminare l’ultima parte della previsione che fa riferimento allo smaltimento dell’arretrato ed all’irragionevole durata del processo.

Infatti, se da una parte la valorizzazione della conciliazione è auspicabile, dall’altra non è condivisibile quanto la Relazione chiarisce, e cioè che si vorrebbe utilizzare lo strumento, anche dopo la chiusura della fase istruttoria, quando in realtà resta solo la sentenza da scrivere, al fine di impedire il decorso del termine triennale della Legge Pinto.

In più il rifiuto della conciliazione dovrebbe essere qualificato come “abuso dei poteri processuali” che impedisce alla parte di agire successivamente per il risarcimento per l’irragionevole durata del processo che avrebbe contribuito a determinare con il suo rifiuto.

La previsione è dunque “ricattatoria” e scarica integralmente sull’utente della giustizia le esternalità negative della durata del processo sicché dev’essere espunta.

2) *“Assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela, al fine di garantire la ragionevole durata del processo in particolare mediante la revisione della disciplina delle fasi di trattazione e di remissione in decisione, nonché la rimodulazione dei termini processuali e del rapporto tra trattazione scritta e trattazione orale.”*

L’intento è lodevole.

La Relazione richiama per l’attuazione il modello del processo del lavoro e la Relazione della Commissione Vaccarella 2013 che fornisce un modello già completo, semplice e coordinato che andrebbe attuato così com’è.

[NB. Modello Vaccarella: costituzione del convenuto 30 gg. prima dell’udienza – replica del convenuto 10 gg. prima dell’udienza – udienza di trattazione con ammissione dei mezzi istruttori o fase decisoria in cui le parti possono proporre eventuali modificazioni di domande ed eccezioni e nuovi mezzi necessari e non preclusi.]

3) *“Immediata provvisoria efficacia, a prescindere dal giudicato, di tutte le sentenze di primo e secondo grado”*

La proposta così formulata è inaccettabile.

La Relazione non chiarisce le ragioni di tale intervento che è comunque notoriamente incompatibile con il sistema. Infatti, ad esempio, le sentenze costitutive per loro natura non possono essere provvisoriamente esecutive poiché determinano modificazione della realtà giuridica e/o materiale non reversibile in caso di riforma della sentenza (cfr. sul punto per tutte Cass. SS UU 4059/2010).

E’ ammissibile una formulazione che sostituisca “*tutte le sentenze*” con l’individuazione analitica delle tipologie di sentenza per le quali è concepibile la provvisoria esecutività, anche in base ai casi decisi dalla Suprema Corte (es. capi condannatori connessi alle sentenze costitutive nelle fattispecie in cui ciò non alteri il sinallagma, sentenze di condanna alle spese nei giudizi con domande costitutive) ovvero, con tecnica redazionale opposta, che individui le tipologie di sentenza a cui non si applica.

C) Art. 1, comma 2 b) “Sul giudizio di appello”



1) *“Potenziamento del carattere impugnatorio dello stesso, anche attraverso la codificazione degli orientamenti giurisprudenziali e la tipizzazione dei motivi di impugnazione”.*

La Relazione chiarisce che vorrebbe un appello a critica vincolata ai soli vizi di violazione di norme di diritto e errore manifesto di valutazione dei fatti.

L'intervento è inutile ai fini dello smaltimento del contenzioso poiché è impossibile determinare quando un errore di valutazione dei fatti è “manifesto” o “non manifesto” (il problema si è già posto con la modifica Fornero dell'art. 18 Stat. Lav.).

La formulazione di una critica vincolata può avere solo un senso di catechesi per razionalizzare la redazione degli atti di cui peraltro si occupa già il successivo punto 2), là dove il filtro in appello non è riuscito nel compito.

2) *“Introduzione di criteri di maggior rigore in relazione all'onere dell'appellante di indicare i capi della sentenza che vengono impugnati e di illustrare le modificazioni richieste, anche attraverso la razionalizzazione della disciplina della forma dell'atto introduttivo”.*

3) *“Rafforzamento del divieto di nuove allegazioni nel giudizio di appello anche attraverso l'introduzione di limiti alle deduzioni difensive”.*

La Relazione chiarisce che il divieto di *novum* in appello dovrebbe estendersi anche alle prospettazioni in diritto diverse da quelle coltivate in primo grado.

La proposta confonde il divieto di *nova* in appello, già rigorosissimo, con il principio cardine del processo per cui *iura novit curia* e pertanto è inaccettabile.

4) *“Riaffermazione in sede di appello dei principi del giusto processo e di leale collaborazione tra i soggetti processuali, anche attraverso la soppressione della previsione di inammissibilità dell'impugnazione fondata sulla mancanza della ragionevole probabilità del suo accoglimento”*

Si concorda.

5) *“introduzione di criteri di maggior rigore nella disciplina della eccepibilità o rilevabilità, in sede di giudizio di appello, delle questioni pregiudiziali di rito”*

La proposta è inutile.

La maggior parte delle eccezioni preliminari di rito sono già rilevabili a pena di decadenza in termini stretti in primo grado.

Mentre le preliminari di rito rilevabili in ogni stato e grado (dunque anche in appello) sono pochissime (competenza inderogabile, giurisdizione, legittimazione, capacità processuale), si verificano raramente e ancora più raramente emergono per la prima volta in appello.

In generale, la lettura del progetto di riforma in esame appare piuttosto un tentativo di scoraggiare l'accesso alla Giustizia, da un punto di vista pratico non apporta benefici: codificazione di orientamenti giurisprudenziali, tipizzazione dei motivi di gravame, illustrazione delle richieste, rigore nell'individuazione dei capi, limitazione delle deduzioni difensive, e così via.

Il “filtro” in appello non ha dato i risultati sperati, dunque, la soppressione della previsione di inammissibilità dell'impugnazione è un'eliminazione meramente formale, nell'interesse di un legislatore che ha fallito.

D) Art. 1, comma 2 c) “Sul giudizio di cassazione”

1) *“revisione della disciplina del giudizio camerale, attraverso l'eliminazione del procedimento di cui all'articolo 380-bis del codice di procedura civile, e previsione dell'udienza in camera di consiglio, disposta con decreto presidenziale, con intervento del procuratore generale, nei casi previsti dalla legge, in forma scritta e possibilità di interlocuzione con il medesimo, parimenti per iscritto, da parte dei difensori;*



- 2) *interventi volti a favorire la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, anche attraverso la razionalizzazione della formazione dei ruoli secondo criteri di rilevanza delle questioni;*
- 3) *adozione di modelli sintetici di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, se del caso mediante rinvio a precedenti, laddove le questioni non richiedano una diversa estensione degli argomenti;*
- 4) *previsione di una più razionale utilizzazione dei magistrati addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo, anche mediante possibilità di applicazione, come componenti dei collegi giudicanti, di quelli aventi maggiore anzianità nell'Ufficio;"*

In generale, si tratta di modifiche minime e per lo più organizzative degli uffici.

La funzione di garantire l'osservanza della legge, un'interpretazione uniforme e l'unità del diritto nazionale della Cassazione anche attraverso una semplificazione del procedimento e delle motivazioni non deve pregiudicare il diritto e l'utilità di un dialogo diretto. La corsa verso la semplificazione e velocizzazione delle procedure rischia di aumentare anziché ridurre il contenzioso.

E) Art. 1, comma 2 d) "Sull'esecuzione forzata"

- 1) *"Semplificazione del rito dei procedimenti cognitivi funzionalmente coordinati al processo esecutivo, anche attraverso l'assoggettamento delle opposizioni esecutive al procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile"*

Si concorda.

- 2) *"Ampliamento dell'ambito di applicazione dell'istituto delle misure coercitive indirette di cui all'articolo 614-bis del codice di procedura civile, mediante la previsione della possibilità, per la parte vittoriosa, di chiedere al giudice la fissazione della somma dovuta dalla parte soccombente, a causa della mancata o ritardata esecuzione dell'ordine giudiziale, in presenza di qualunque provvedimento di condanna, indipendentemente dal carattere fungibile o infungibile dell'obbligazione a cui esso si riferisce".*

Auspicabile.

In generale, l'intervento è positivo, ma non appare risolutivo delle problematiche connesse al procedimento esecutivo. Occorre potenziare gli strumenti di ricerca dei beni del debitore. Ad oggi l'art. 492 bis cpc, stante la mancanza di decreti attuativi è di fatto inutilizzabile.

F) Art. 1, comma 2 e) "Sui procedimenti speciali"

- 1) *"Potenziamento dell'istituto dell'arbitrato, anche attraverso l'eventuale estensione del meccanismo della translatio iudicii ai rapporti tra processo e arbitrato nonché attraverso la razionalizzazione della disciplina dell'impugnativa del lodo arbitrale"*

L'intervento appare sensato. Tuttavia sussiste il rischio di ritardare e nel contempo aumentare il contenzioso.

- 2) *"Ulteriore riduzione e semplificazione dei riti speciali, anche mediante omogeneizzazione dei termini e degli atti introduttivi nonché dei modelli di scambio degli scritti difensivi"*

Si concorda.

C) Art. 1, comma 2 f), g), h)

- f) *"introduzione di criteri di particolare rigore, anche mediante limitazioni temporali, in ordine all'eccepibilità e alla rilevabilità d'ufficio delle questioni di giurisdizione nel processo civile"*

Lo sbarramento temporale per le eccezioni di giurisdizione appare inutile. E' rarissimo che la questione emerga tardivamente.

- g) *"introduzione del principio di sinteticità degli atti di parte e del giudice, da attuarsi anche nell'ambito della tecnica di redazione e della misura quantitativa degli atti stessi"*

Si concorda, ma senza limiti quantitativi.



h) “*adeguamento delle norme processuali all’introduzione del processo civile telematico*”.

E’ indispensabile.

Il Consiglio approva e dispone di inviare immediatamente la presente delibera al Ministro della Giustizia, al Presidente del Consiglio Nazionale Forense, al Presidente della Cassa Forense, al Presidente dell’OUA e ai Presidenti degli Ordini Forensi.

– Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Segretario Di Tosto riferiscono di avere incontrato nella mattinata odierna il Presidente della Sezione Esecuzioni Immobiliari, Dott. Francesco Vigorito, al fine di risolvere alcune problematiche insorte in materia di esecuzioni mobiliari.

In particolare, è stato posto il problema delle fissazioni a lungo termine dell’udienza di assegnazione o di vendita (nel 2014 si era arrivati addirittura ad 1 anno e 3 mesi dalla data di iscrizione del pignoramento). Il Presidente Vigorito ha assicurato che ciò avveniva per la carenza dell’organico dei Magistrati della Sezione e che ora, con la sua reintegrazione, le udienze sono fissate al massimo a tre mesi. Per la precisione, considerato anche il periodo estivo, per le iscrizioni effettuate in data odierna le udienze sono fissate a settembre.

Per quanto riguarda invece la gestione delle udienze, si è auspicata una fissazione degli orari conforme per tutti i Magistrati. A tal fine si è stabilito di effettuare un sondaggio tra gli iscritti per verificare se la maggioranza preferisca che tutte le cause siano fissate alle 9,30 oppure che si distribuiscano per 3 fasce orarie.

In relazione alle liquidazione delle spese nell’ordinanza di assegnazione o di vendita, su richiesta del Presidente Vaglio e del Segretario Di Tosto, il Presidente Vigorito ha assicurato che farà in modo che le spese vive non imponibili siano scorporate dall’importo liquidato a titolo di compenso.

Infine, il Presidente Vaglio, il Consigliere Di Tosto ed il Presidente Vigorito hanno concordato sul contenuto della comunicazione da trasmettere agli iscritti con le istruzioni per evitare i rischi di rifiuto da parte della cancelleria del deposito per mancanza di alcuni elementi necessari alla corretta implementazione del fascicolo informatico.

Il Consiglio delibera di inviare a mezzo pec a tutti gli iscritti l’invito a pronunciarsi se preferiscano la fissazione alle ore 9,30 di tutte le cause da trattare oppure se suddivise per tre fasce orarie. Dispone altresì la pubblicazione sul sito istituzionale e l’invio a mezzo email della presente delibera e a mezzo pec del comunicato relativo alle modalità di compilazione del deposito telematico a mezzo PCT dei pignoramenti. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

Comunicazioni del Consigliere Segretario

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53

Il Consiglio

Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Adele Ascione, Andrea Avellano, Andrea De Matteis, Rosamaria Lo Grasso, Maria Teresa Napolitano, Andrea Rizzuto, Tiziana Stefanelli, Giuseppe Turbante,

autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell’art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sull’invito della Scuola Superiore della Magistratura – Struttura Territoriale di Formazione decentrata di Roma – Corte di Cassazione, pervenuto in date 7 e



11 maggio 2015, a partecipare alla Tavola Rotonda dal titolo: “Responsabilità civile dei magistrati”, con partecipazione libera senza alcuna prenotazione per gli avvocati, che si terrà presso l’Aula Magna della Corte di Cassazione il giorno 27 maggio 2015, dalle ore 14,00.

Il Consiglio delega il Consigliere Bolognesi.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sull’invito della Scuola Superiore della Magistratura – Struttura Territoriale di Formazione decentrata di Roma Corte di Appello, pervenuto in data 8 maggio 2015, a partecipare all’Incontro di Studio dal titolo: “L’informatica e la tutela penale. Normativa ed evoluzione giurisprudenziale”, aperto alla partecipazione dei magistrati onorari, dei Mot, degli stagisti e degli avvocati, che si terrà presso l’Aula Europa della Corte di Appello di Roma in Via Romeo Romei n. 2, il giorno 21 maggio 2015, dalle ore 14,45 alle ore 18,00.

Il Consiglio, considerata l’impossibilità per il Presidente Vaglio e per i Consiglieri di partecipare all’importante evento, dispone che l’Ufficio di Segreteria ne dia comunicazione agli organizzatori, ringraziandoli per l’invito.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sull’invito della Scuola Superiore della Magistratura – Struttura Territoriale di Formazione decentrata di Roma Corte di Appello, pervenuto in data 8 maggio 2015, a partecipare all’Incontro di Studio dal titolo: “Lo scioglimento delle società di capitali”, aperto alla partecipazione degli avvocati, che si terrà presso l’Aula Europa della Corte di Appello di Roma in Via Romeo Romei n. 2, il giorno 20 maggio 2015, dalle ore 9,45 alle ore 19,00.

Il Consiglio, considerata l’impossibilità per il Presidente Vaglio e per i Consiglieri di partecipare all’importante evento, dispone che l’Ufficio di Segreteria ne dia comunicazione agli organizzatori, ringraziandoli per l’invito.

Pratica n.(omissis) – Avv. (omissis)

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla richiesta dell’Avv. (omissis), con la quale l’istante chiede l’accesso agli atti della pratica n. (omissis) e l’estrazione di copia di tutta la documentazione ivi depositata.

Il Consiglio

- considerato che la sentenza del Consiglio di Stato -Sezione Quarta Giurisdizionale del 5 dicembre 2006 n.7111- ha stabilito che un Consiglio di un Ordine Forense deve consentire ad un soggetto, che ha presentato un esposto nei confronti di un appartenente allo stesso Ordine, l’accesso agli atti del procedimento con esclusione soltanto degli eventuali dati sensibili;

- vista, altresì, la sentenza TAR Lombardia-Milano n.1897/14;

- considerato che nel paragrafo relativo al "Diritto di accesso", del Regolamento recante "Provvedimenti di attuazione della legge 7 agosto 1990 n.241", nel testo deliberato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma ed attualmente in vigore, l’accesso agli atti è consentito alla parte esponente, previo invio dell’istanza al soggetto controinteressato, il quale può presentare tempestiva e motivata opposizione alla stessa richiesta di accesso;

- considerato che con raccomandata del (omissis) il Consiglio dell’Ordine trasmetteva alla Signora (omissis) copia dell’istanza, invitandola a manifestare il proprio consenso o la propria motivata opposizione;

- visto che la richiesta di accesso agli atti è stata debitamente notificata alla controinteressata la quale non ha fatto pervenire deduzioni di sorta;



delibera

l'accesso agli atti della pratica n. (omissis) e l'estrazione di copia di tutta la documentazione ivi depositata.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sull'invito della AIA – Associazione Italiana per l'Arbitrato, pervenuto in data 11 maggio 2015, a partecipare all'evento organizzato da ICC/YAF dal titolo: “YoungArbitrators Forum International Arbitration and EU Law – the 21st Century Wars of the Roses”, che avrà luogo il 29 maggio 2015 a Barcellona.

Inoltre l'AIA ricorda le seguenti manifestazioni:

- Napoli, 14-15-16 maggio 10° Convegno SISDiC dal titolo: “L'autonomia negoziale nella giustizia arbitrale);
- Napoli, 15-16 maggio – ICCYAF, Young Arbitrators Forum dal titolo: “The Arbitration Agreement”;
- Padova, 29-30 maggio – Università degli Studi di Padova dal titolo: “general Principles of law and international investment arbitration”, con il patrocinio AIA.

Il Consiglio, considerata l'impossibilità per il Presidente Vaglio e per i Consiglieri di partecipare all'importante evento, dispone che l'Ufficio di Segreteria ne dia comunicazione agli organizzatori, ringraziandoli per l'invito.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sull'invito della AIA – Associazione Italiana per l'Arbitrato, pervenuto in data 11 maggio 2015, a partecipare alla Conferenza Internazionale, organizzata da AIA e ArbIt, in collaborazione con Luiss Guido Carli sul tema: “Third Party Funding in International Arbitration”, che avrà luogo il 18 giugno 2015 e sarà ospitata dal Department of Law della LUISS, in Roma, Via Parenzo 11 – Aula 15. Si chiede la conferma della partecipazione entro il 12 giugno 2015.

Il Consiglio, considerata l'impossibilità per il Presidente Vaglio e per i Consiglieri di partecipare all'importante evento, dispone che l'Ufficio di Segreteria ne dia comunicazione agli organizzatori, ringraziandoli per l'invito.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota dell'Avv. (omissis), pervenuta in data (omissis), relativa alla 2° Edizione del Festival del Teatro Forense, che si svolgerà dal 26 al 29 maggio 2015.

Il Consiglio nell'adunanza del (omissis) ha deliberato la concessione del patrocinio morale da parte dell'Ordine Forense romano e successivamente anche quella di un contributo economico.

L'Avv. (omissis), specificando che a margine della rassegna è altresì prevista la presentazione di alcuni quadri e libri fatti da giudici e avvocati e che sarà particolarmente ricordato l'Avv. (omissis) del Foro di (omissis) recentemente scomparso, con la presenza di molti dei suoi disegni, chiede al Consiglio di pubblicizzare l'evento tra gli iscritti, invitando alla massiva partecipazione al prezzo di euro (omissis) a biglietto, ed eventualmente, acquistando un abbonamento per tutti gli spettacoli al prezzo di euro (omissis).

Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito istituzionale, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.



- Il Consigliere Segretario Di Tosto ed il Consigliere Bolognesi riferiscono che, in data 12 maggio u.s., alle ore 15.30, si è insediata presso la Corte di Appello civile di Roma la Commissione sul Processo Civile Telematico, voluta e convocata dal Presidente, Dott. Luciano Panzani in vista dell'obbligatorietà del deposito telematico degli atti endo-processuali e dei relativi documenti, attualmente prevista a decorrere dal 30 giugno 2015 per i procedimenti civili e di volontaria giurisdizione innanzi la Corte di appello.

La Commissione è costituita da almeno un magistrato per ogni Sezione Civile e Lavoro della Corte di Appello, dalla rappresentanza del personale di cancelleria e dalla rappresentanza dell'Ordine degli Avvocati di Roma, per il quale erano presenti il Consigliere Segretario Di Tosto e, in sostituzione del Consigliere Bolognesi, l'Avv. Emanuele Ruggeri.

Erano altresì presenti, per il Ministero della Giustizia – Direzione Generale dei Servizi Informativi Automatizzati (DGSIA), il neo Direttore Dott. Pasquale Liccardo e il Dott. Francesco Cottone (già magistrato del Tribunale di Roma, Sezione Fallimentare).

La Commissione, anche su sollecitazione del Consigliere Segretario Di Tosto, ha rimarcato a più riprese la ineludibile necessità di affrontare il nuovo segmento di obbligatorietà del Processo Civile Telematico grazie ad una capillare formazione, in ambito tanto normativo quanto tecnico, di tutti gli operatori coinvolti (magistrati, cancellieri ed avvocati); mentre – su espressa richiesta del Presidente Panzani – ha evidenziato l'opportunità di procedere alla predisposizione e alla condivisione di indicazioni scritte in grado di orientare tutti gli operatori del Distretto nella prima fase di avvio obbligatorio del PCT innanzi alla Corte di Appello.

A tal riguardo, il Direttore della DGSIA, Dott. Liccardo ha riferito che il Governo – a fronte della necessità di adeguare gli applicativi del PCT alle peculiarità del giudizio di appello – sta valutando la possibilità di un differimento al 31 dicembre 2015 del regime di obbligatorietà del PCT innanzi alle Corti di Appello.

Il Presidente Panzani, richiamando tuttavia l'opportunità di considerare ferma la scadenza attualmente prevista, ha aggiornato la Commissione al prossimo incontro, che sarà convocato in tempi brevi, per proseguire nella valutazione delle criticità da affrontare e risolvere in vista del 30 giugno 2015.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che è pervenuta in data (omissis), copia del ricorso in Riassunzione ex art. 392 c.p.c. presentato al Consiglio Nazionale Forense dall'Avv. (omissis), nei confronti dell'Ordine degli Avvocati di Roma e del Procuratore Generale della Repubblica presso la Suprema Corte di Cassazione, per la riforma della Sentenza n. (omissis) resa dal Consiglio Nazionale Forense in data (omissis) nel procedimento R.G. (omissis), notificata il (omissis) presso lo studio dell'Avv. (omissis), in virtù della Sentenza resa dalle Sezioni Unite, della Suprema Corte di Cassazione n. (omissis) del (omissis) e depositata il (omissis), nel procedimento R.G. (omissis), che ha cassato con rinvio la citata Sentenza n. (omissis), resa dal Consiglio Nazionale Forense.

Il Consiglio delibera di trasmettere al Consiglio Nazionale Forense il ricorso in riassunzione notificato dall'Avv. (omissis), mandando all'Ufficio Disciplina per gli adempimenti di legge. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

Audizione Avv. (omissis) - eventuale incompatibilità



- Si procede all'audizione dell'Avv. (omissis): il Consiglio prende atto che lo stesso, benchè ritualmente citato, non è presente ed ha fatto pervenire nota giustificativa. All'esito il Consiglio delibera di rinviare ad altra data.

Audizione Dott. (omissis) - iscrizione Sez. Spec. D.Lgs. 96/2001

- Si procede all'audizione del Dott. (omissis). All'esito il Consiglio delibera l'iscrizione all'Elenco Speciale degli Avvocati Stabiliti l'Abogado (omissis), onerando il medesimo di informare l'Ordine degli Avvocati di Roma degli sviluppi del procedimento penale in fase di appello. Manda al Consiglio Distrettuale di Disciplina per i provvedimenti di competenza, come da separato verbale.

Comunicazioni del Consigliere Tesoriere

- Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta che il giorno (omissis) si è riunita la Commissione composta dai Signori (omissis) per valutare i preventivi pervenuti per la fornitura di posta elettronica certificata e fatturazione elettronica (pacchetto per n. 3.000 unità).

Al termine della riunione la Commissione, rilevato che le offerte pervenute presentano caratteristiche non omogenee tra loro e quindi di difficile comparazione e tenuto conto delle considerazioni contenute nell'offerta della (omissis), rinvia ogni decisione al Consiglio.

Il Consiglio delibera di non disporre l'aggiudicazione per le motivazioni addotte dalla Commissione.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica che, in data (omissis), il dipendente Sig. (omissis) ha chiesto la concessione di un prestito personale dell'importo di euro (omissis) da estinguersi in (omissis) rate mensili.

Il Consiglio nega il beneficio avendone il dipendente già usufruito ripetutamente.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta che, in relazione alla c.d. "Notte bianca della legalità" prevista per il prossimo sabato 16 maggio, nel corso della quale circa 1.000 ragazzi delle Scuole Superiori del Lazio incontreranno magistrati, avvocati ed artisti per confrontarsi e testimoniare sul tema della legalità, la Dott.ssa (omissis), Tesoriere della (omissis), ha formulato una richiesta di contributo economico a sostegno di uno o più "percorsi" previsti nell'ambito di detta manifestazione.

Analoga richiesta per euro (omissis) è stata presentata dall'Avv. (omissis), Presidente dell'Associazione (omissis), che organizzerà un incontro/convegno sulle tematiche delle sofisticazioni alimentari e dell'abuso di alcool e sui reati ambientali in collaborazione diretta con l'Ordine degli Avvocati di Roma, durante la quale sono anche previste delle riprese televisive e delle interviste ai rappresentanti dell'Ordine.

Il Consigliere Tesoriere Galletti, considerato che l'Ordine partecipa in modo concreto e fattivo all'evento sfruttando l'organizzazione dello stesso da parte (omissis), nonché all'evento organizzato dall'Avv. (omissis), e che lo stanziamento economico di euro (omissis) per tale partecipazione è stato utilizzato solo in minima parte, propone di concedere un contributo pari alla somma residua già stanziata per la manifestazione in occasione della precedente adunanza del (omissis).

Il Consiglio delibera di contribuire economicamente all'organizzazione della manifestazione con la somma di euro (omissis) in favore (omissis) e di euro (omissis) in favore dell'Associazione (omissis), con efficacia immediatamente esecutiva.



Conto consuntivo dell'anno 2014 e bilancio preventivo per l'anno 2015

- Il Consigliere Tesoriere Galletti distribuisce al Consiglio il conto consuntivo dell'anno 2014 e il bilancio preventivo per l'anno 2015.

Il Consigliere Tesoriere Galletti invita tutti i Consiglieri a visionare ed ad estrarre copia delle documentazioni contabili giustificative del conto consuntivo e a formulare le relative osservazioni al responsabile del procedimento Rag. (omissis) entro il 19 maggio 2015.

Il Consiglio dispone che il termine per far formulare le relative osservazioni al Responsabile del procedimento, Rag. (omissis) è fissato entro il 19 maggio 2015; fissa per la discussione e l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo per la prossima adunanza consiliare.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti riferisce che la (omissis), primo rivenditore al mondo di biglietti per EXPO 2015, ha fatto pervenire al Consiglio, in data (omissis), una bozza di proposta di convenzione corredata da un breve vademecum, elaborata dal Progetto EXPO2015, volta ad offrire agli Avvocati una scontistica sui biglietti per l'evento, senza alcun tipo di attività ed esposizione finanziaria da parte dell'Ordine Forense romano, se non la promozione dell'iniziativa agli iscritti del Foro di Roma.

Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione sul sito.

Approvazione dei verbali nn. 20 e 21 delle adunanze del 7 e 9 maggio 2015

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia, il Consiglio approva i verbali nn. 20 e 21 delle adunanze del 7 e del 9 maggio 2015.

Pratiche disciplinari

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

Il Consiglio

- vista la comunicazione dell'Ordine degli Avvocati di (omissis) pervenuta in data (omissis) accompagnatoria dell'esposto dell'Avv. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis);
- considerato che l'Avv. (omissis) è iscritto nell'Albo degli Avvocati di (omissis);

delibera

di inviare il fascicolo n. (omissis) S all'Ordine degli Avvocati di (omissis) per competenza.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

Il Consiglio

- vista la comunicazione dell'Ordine degli Avvocati di (omissis) pervenuta in data (omissis) accompagnatoria dell'esposto dell'Avv. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis);
- considerato che l'Avv. (omissis) è iscritto nell'Albo degli Avvocati di (omissis);

delibera

di inviare il fascicolo n. (omissis) all'Ordine degli Avvocati di (omissis) per competenza.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

Il Consiglio

- vista la segnalazione del Sig. (omissis) pervenuta in data (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis);
- considerato che l'Avv. (omissis) è iscritto nell'Albo degli Avvocati di (omissis);



delibera

di inviare il fascicolo n. (omissis) all'Ordine degli Avvocati di (omissis) per competenza.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica

- Il Consigliere Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio Iscrizioni. All'esito il Consiglio delibera quanto segue.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n. 21)

(omissis)

Passaggi dalla Sez.Spec. n.96/2001 all'Albo Ordinario (n. 6)

(omissis)

Cancellazioni dall'Albo a domanda (n. 9)

(omissis)

Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 1)

(omissis)

Nulla-osta al trasferimento di Avvocati (n. 3)

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 1)

(omissis)

Abilitazioni (n. 11)

(omissis)

Revoca abilitazione per decorrenza termine (n. 2)

(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 1)

(omissis)

Nulla-osta al trasferimento di praticanti avvocati (n. 2)

(omissis)

Certificati di compimento della pratica forense (n. 46)

(omissis)

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 4) esoneri dalla formazione professionale continua



- Il Consiglio, su proposta dei Consiglieri Bruni e Galletti, procede all'esame di alcune domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva.

- In data 13 maggio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte degli Studi Legali Avvocati Francesco Cutrona e Rita Chiara Furneri dell'attività interna allo studio, a partecipazione gratuita "*Esecuzioni mobiliari e diritti reali di garanzia*", che si svolgerà il 19 giugno 2015 della durata di tre ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 13 maggio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'AGI - Avvocati Giuslavoristi Italiani a partecipazione gratuita "*Le conseguenze sanzionatorie della violazione degli obblighi datoriali di motivazione ed informazione nei licenziamenti individuali e collettivi. Novità in tema di rapporto di lavoro dirigenziale*", che si svolgerà il 3 giugno 2015 della durata di tre ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 11 maggio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'A.NA.DI.R. – Associazione Nazionale per la riforma dei diritti relazioni familiari-interpersonali, dell'evento a partecipazione gratuita "*Avvocati, magistrati e politici a confronto sulle recenti innovazioni legislative e sui prossimi interventi di legge delega in tema di giustizia civile*", che si svolgerà il 9 giugno 2015 della durata di tre ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 12 maggio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'A.N.A.P.I. – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti d'Immobili, dell'evento a partecipazione gratuita "*Corso di formazione per amministratori di condominio*", che si svolge dal 30 aprile al 16 luglio 2015 della durata complessiva di settantadue ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere ventiquattro crediti formativi ordinari per l'intero corso suindicato.

- In data 11 maggio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Nazionale Forense – Sede di Roma, dell'evento a partecipazione gratuita "*Corso base per il deposito degli atti*", che si svolge il 13 e il 17 maggio 2015 della durata di un'ora per ogni sessione.



Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere un credito formativo ordinario per ogni sessione suindicata.

- In data 11 maggio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Nazionale Forense – Sede di Roma, dell'evento a partecipazione gratuita "*Corso avanzato per il deposito telematico*", che si svolgerà il 18 e il 20 maggio 2015 della durata di un'ora per ogni sessione.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere un credito formativo ordinario per ogni sessione suindicata.

- In data 11 maggio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Nazionale Forense – Sede di Roma, dell'evento a partecipazione gratuita "*Corso notifiche a mezzo Pec*", che si svolgerà il 21 maggio 2015 della durata della durata di un'ora per ogni sessione.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere un credito formativo ordinario per ogni sessione suindicata.

- In data 13 maggio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Antitrust Italiana, dell'evento a partecipazione gratuita "*L'AGCM e la tutela del consumatore: le nuove attribuzioni in materia di Consumer Rights*", che si svolgerà il 26 maggio 2015 della durata di due ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 13 maggio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione di Promozione Sociale "Democrazia nelle regole", dell'evento a partecipazione gratuita "*Legge 241/1990 – Partecipazione al procedimento amministrativo e semplificazione dell'azione amministrativa*", che si è svolgerà il 10 luglio 2015 della durata di due ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 12 maggio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Imaiscola a partecipazione gratuita "*Etica pubblica e diritto penale*", che si svolgerà il 18 giugno 2015 della durata di tre ore.

Il Consiglio



(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 13 maggio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Avvocato Vincenza Di Martino dell'evento a partecipazione gratuita *“La prevenzione della corruzione e la trasparenza amministrativa: strumenti idonei di contenimento della spesa pubblica?”*, che si svolgerà il 2 luglio 2015 della durata di quattro ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere quattro crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 11 maggio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Consiglio di Stato – Ufficio Studi, Massimario e Formazione a partecipazione gratuita *“Il processo amministrativo telematico”*, che si svolgerà il 15 giugno 2015 della durata complessiva di sette ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere sette crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 12 maggio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Consorzio Interuniversitario per l'Aggiornamento Professionale in Campo Giuridico “Uniforma” dell'evento a partecipazione gratuita *“Trust e imposta autonoma sui vincoli di destinazione”* che si svolgerà il 23 giugno 2015 della durata di quattro ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere quattro crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 7 maggio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Corte Nazionale Arbitrale - Unione Nazionale Camere Civili dell'evento a partecipazione gratuita *“Giustizia statale e giustizia privata: convergenze parallele nell'era della degiurisdizionalizzazione”*, che si svolgerà il 22 maggio 2015 della durata di quattro ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere quattro crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 11 maggio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Corte Suprema di Cassazione dell'evento a partecipazione gratuita *“Tra eguaglianza e differenza: a che punto siamo? Società, diritto e giurisdizione”*, che si svolgerà l'11 giugno 2015 della durata di tre ore.

Il Consiglio
(omissis)



delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 7 maggio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Corte Suprema di Cassazione dell'evento a partecipazione gratuita, "*Responsabilità civile dei Magistrati*" che si svolgerà il 27 maggio 2015 della durata di quattro ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere quattro crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 7 maggio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Legambiente – Osservatorio Ambiente e Legalità (ONAL) e Centro Azione Giuridica (Ce.A.G.) a partecipazione gratuita "*Seminario sui demani civici e i diritti di uso civico in Italia. (Quadro normativo, aspetti storici ed esperienze applicative)*", che si svolgerà il 22 e il 27 maggio 2015 della durata complessiva di otto ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere otto crediti formativi ordinari per l'intero Seminario suindicato.

- In data 11 maggio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Master in Diritto d'Impresa Luiss Guido Carli e AIGI dell'evento a partecipazione gratuita "*L'applicazione del codice della privacy in azienda*", che si è svolto l'11 maggio 2015 della durata di quattro ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere quattro crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 8 maggio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Movimento Forense e dell'Associazione Circolo Psicogiuridico dell'evento a partecipazione gratuita "*Divorzio breve*", che si svolgerà il 29 maggio 2015 della durata di tre ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 7 maggio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma dell'evento a partecipazione gratuita "*Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento: istituzione del Registro Ministeriale (D.M. 202/2014) e schema di regolamento proposto dal CNDCEC*", che si svolgerà il 21 maggio 2015 della durata di quattro ore.

Il Consiglio

(omissis)



delibera

di concedere quattro crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 8 maggio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di REDS Studio Legale Associato dell'evento a partecipazione gratuita "D.Lgs. 231/01: novità legislative, giurisprudenziali e della prassi applicativa", che si svolgerà il 28 maggio 2015 della durata di tre ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 7 maggio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della S.S.M. – Struttura didattica di formazione decentrata della Corte di Appello di Roma dell'evento a partecipazione gratuita, "L'Informatica e la tutela penale. Normativa ed evoluzione giurisprudenziale" che si svolgerà il 21 maggio 2015, della durata di tre ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 5 maggio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'UAE - Unione Avvocati Europei dell'evento a partecipazione gratuita "Il passeggero aeronautico", che si è svolto il 12 maggio 2015 della durata di tre ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 8 maggio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'UNAI – Unione Nazionale Amministratori d'Immobili dell'evento a partecipazione gratuita "Amministrare fra adempimenti tecnici e fisco", che si svolgerà il 23 maggio 2015 della durata di quattro ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere quattro crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 13 maggio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Università Telematica "Pegaso" dell'evento a partecipazione gratuita "Abuso del diritto ed il 'Ne Bis in Idem' alla luce delle recenti riforme tributarie e penali", che si svolgerà il 16 giugno 2015, della durata di quattro ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere quattro crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.



- In data 12 maggio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione AISERNUI dell'evento a partecipazione a pagamento *"Abusi bancari, danni alla salute ed esistenziali: accertamento e responsabilità dei danni non patrimoniali"*, che si svolgerà il 23 maggio 2015 della durata di dieci ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere otto crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 8 maggio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione "Conciliatore BancarioFinanziario" del Seminario a partecipazione a pagamento *Corso di formazione avanzata "Il Giurista di impresa nelle procedure di ADR"*, che si svolgerà il 10, 11, 17, 18, 24 e 25 giugno 2015 della durata complessiva di ventiquattro ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere ventiquattro crediti formativi per l'intero Corso suindicato.

- In data 14 maggio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Giuristi di Amministrazione dell'evento a partecipazione a pagamento *"Giornata di Studio su metodo e novità legislative e giurisprudenziali per la preparazione al concorso di accesso alla magistratura ordinaria e Corte dei Conti"*, che si svolgerà il 25 maggio 2015 della durata complessiva di nove ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere otto crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 13 maggio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'ITA S.r.l. dell'evento a partecipazione a pagamento *"L'intreccio tra codice appalti e normativa trasparenza ed anticorruzione"*, che si svolgerà il 21 e 22 maggio 2015 della durata di tredici ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tredici crediti formativi ordinari per l'intero evento suindicato.

- In data 12 maggio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale (SIOI), dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e dell'Istituto di Studi Giuridici (ISGI) del CNR dell'evento a partecipazione a pagamento *"Corso di alta formazione in Istituzioni e Politiche Spaziali"*, che si svolge dal 16 febbraio al 14 luglio 2015 della durata di quattrocento ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera



di concedere ventiquattro crediti formativi ordinari per l'intero corso suindicato.

- In data 11 maggio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della SYNERGIA Formazione S.r.l. dell'evento a partecipazione a pagamento "Anticorruzione e trasparenza", che si svolgerà il 20 maggio 2015 della durata di otto ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere otto crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 13 maggio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'UIA - Union International des Avocats dell'evento a partecipazione a pagamento "Redazione di un contratto internazionale", che si svolgerà il 29 e il 30 maggio 2015 della durata di undici ore e trenta minuti.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere dieci crediti formativi ordinari per l'intero evento suindicato.

Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato

- Su relazione del Consigliere Scialla vengono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n. 104) di richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi di (n. 58) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

Comunicazioni dei Consiglieri

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato articolata richiesta di parere, pervenuta in data (omissis), in ordine agli obblighi di formazione previsti per l'avvocato nazionale che decida di trasferirsi all'estero (nel caso specifico nel Regno Unito).

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli, quale Coordinatore della Struttura Deontologica,

osserva

– **sul trasferimento della residenza all'estero e sul mantenimento dell'iscrizione all'Albo professionale:** l'art. 7 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Disciplina dell'ordinamento della professione forense) stabilisce che "L'avvocato deve iscriversi nell'albo del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale, di regola coincidente con il luogo in cui svolge la professione in modo prevalente ..."; il 5° comma della medesima disposizione prevede poi che "Gli avvocati italiani, che esercitano la professione all'estero e che ivi hanno la loro residenza, mantengono l'iscrizione nell'albo del circondario del tribunale ove avevano l'ultimo domicilio in Italia. Resta fermo per gli avvocati di cui al presente comma l'obbligo del contributo annuale per l'iscrizione all'albo";

– **sul trasferimento dell'attività professionale all'estero e sui conseguenti obblighi previdenziali:** l'art. 1 del Regolamento della Cassa Forense "di attuazione dell'art. 21 commi 8 e 9 legge n. 247/12" (pubblicato in G.U. il 20 agosto 2014) dispone che "l'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli avvocati iscritti agli Albi professionali forensi ...", specificando che "Per gli



iscritti ad un Albo forense che esercitano l'attività professionale in modo concorrente o esclusivo in un altro Stato Membro della Unione Europea, si applicano i Regolamenti Comunitari n. 883 del 29/4/2004 e n. 987 del 16/9/2009 per la determinazione della legislazione previdenziale applicabile";

– **sull'esonero dalla formazione professionale continua in caso di trasferimento all'estero:** l'art. 14 del Regolamento per la formazione continua, adottato dal CNF nella seduta del 16 luglio 2014, consente, su domanda dell'interessato, l'esonero dall'obbligo formativo per gli iscritti che si trovino in una *situazione di impedimento* determinato –tra l'altro– dall'"*interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero ...; L'iscritto documenta al COA di appartenenza la causa e la durata dell'impedimento. L'esonero ha efficacia limitatamente al periodo di durata dell'impedimento e comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio anche in proporzione al contenuto ed alle modalità dell'impedimento"*;

– **sulla (non) necessità di rientrare in Italia per frequentare corsi formativi:** a mente del citato Regolamento, l'obbligo formativo potrà essere assolto anche attraverso la partecipazione ad attività formative, pur non previamente accreditate, svolte sia in Italia che all'estero (art. 6, co. 3°); al fine di riconoscimento di tali attività l'interessato dovrà presentare domanda alla competente Commissione, "*corredata dell'attestato di partecipazione e di tutta la documentazione necessaria al fine di valutare il rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento, da presentarsi entro novanta giorni dalla data di svolgimento*" (art. 21, co. 6°);

– **sul riconoscimento reciproco della formazione professionale continua:** la normativa regolamentare sopra richiamata è applicabile ad ogni iscritto ad Albi professionali forensi in Italia, anche in virtù del Memorandum d'intesa tra CNF e TLS (The Law Society of England & Wales), correttamente citato dall'istante;

– **sugli obblighi deontologici nella fattispecie rappresentata:** in ogni caso, secondo quanto disposto dall'art. 3 del vigente Codice Deontologico Forense, "*nell'esercizio di attività professionale all'estero l'avvocato italiano deve rispettare le norme deontologiche interne, nonché quelle del Paese in cui viene svolta l'attività. In caso di contrasto fra le due normative prevale quella del Paese ospitante, purché non confliggente con l'interesse pubblico al corretto esercizio dell'attività professionale*";

– sul punto si rammenta poi quanto prescritto dall'art. 15 del Codice Deontologico Forense (rubricato "Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua") in ordine alla costante cura della preparazione,

ritiene

che l'istante, nell'attenersi alle disposizioni normative richiamate, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta al quesito formulato.

Pratica n. (omissis) – Avvocati (omissis)

- Gli Avvocati (omissis) hanno formulato richiesta di parere deontologico, in data (omissis), in merito al seguente progetto di collaborazione tra Colleghi finalizzato ad offrire ai clienti un *team* di professionisti in grado di offrire consulenza ed assistenza nei settori di competenza dei medesimi con le seguenti modalità:

- 1) denominazioni di "*Sportello legale*" o di "*Centro di assistenza legale*";
- 2) realizzazione senza costituire una vera e propria società o associazione tra avvocati;



- 3) promozione tramite volantini e sistemi informatici contenenti solo informazioni inerenti l'attività svolta, senza alcun riferimento circa i costi del servizio;
- 4) realizzazione all'interno di locali su strada;
- 5) svolgimento di attività in locale condiviso con un'agenzia di aste giudiziarie;
- 6) esposizione, all'interno del locale, delle indicazioni relative al *quantum* degli onorari;
- 7) pubblicizzazione con proposta di gratuità della prima consulenza.

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli, quale Coordinatore del Settore Deontologia osserva

- ***l'art. 2.6. "Pubblicità personale" del "Codice deontologico degli Avvocati Europei"*** sancisce:

2.6.1. Gli avvocati possono informare il pubblico dei servizi da essi offerti, a condizione che tali informazioni siano veritiere, corrette e non violino il segreto professionale e gli altri principi fondamentali della professione.

2.6.2. La pubblicità personale degli avvocati mediante mezzi di comunicazione di massa quali stampa, radio, televisione, comunicazioni commerciali elettroniche o con altre modalità, è consentita nella misura in cui avvenga in conformità al disposto dell'art. 2.6.1.;

- ***l'art. 10 "Informazioni sull'esercizio della professione" della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense"*** recita:

1. E' consentita all'avvocato la pubblicità informativa sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.

2. La pubblicità e tutte le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere comparative con altri professionisti, equivoche, ingannevoli denigratorie o suggestive.

3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.

4. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce illecito disciplinare;

- ***l'art. 35 "Dovere di corretta informazione" del C.D.F.*** dispone:

1. L'avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.

2. L'avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti né equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l'attività professionale.

3. L'avvocato, nel fornire informazioni, deve in ogni caso indicare il titolo professionale, la denominazione dello studio e l'Ordine di appartenenza:

4. L'avvocato può utilizzare il titolo accademico di professione solo se sia o sia stato docente universitario di materie giuridiche, specificando in ogni caso la qualifica e la materia di insegnamento.

5. L'iscritto nel registro dei praticanti può usare esclusivamente e per esteso il titolo di "praticante avvocato", con l'eventuale indicazione di abilitato al patrocinio qualora abbia conseguito tale abilitazione.

6. Non è consentita l'indicazione di nominativi di professionisti e di terzi non organicamente o direttamente collegati con lo studio dell'avvocato.



7. *L'avvocato non può usare nell'informazione il nome di professionista defunto, che abbia fatto parte dello studio, se a suo tempo lo stesso non lo abbia espressamente previsto o disposto per testamento, ovvero non vi sia il consenso unanime degli eredi.*

8. *Nelle informazioni al pubblico l'avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano.*

9. *L'avvocato può utilizzare, ai fini informativi, esclusivamente i siti web con domini propri senza reindirizzamento, direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza della forma e del contenuto del sito stesso.*

10. *L'avvocato è responsabile del contenuto e della sicurezza del proprio sito, che non può contenere riferimenti commerciali o pubblicitari sia mediante l'indicazione diretta che mediante strumenti di collegamento interni o esterni al sito.*

11. *Le forme e le modalità di informazione devono comunque rispettare i principi di dignità e decoro della professione.*

12. *La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura;*

più particolarmente in merito ai punti in epigrafe:

1) le denominazioni di “Sportello legale” o di “Centro di assistenza legale” potrebbero, stante l’analogia con denominazioni di servizi di altra natura, indurre la clientela ad interpretare come gratuita, ovvero fornita in regimi di convenzione, la consulenza rilasciata dai Professionisti, il che contrasterebbe con l’**art. 37 del C.D.F. “Divieto di accaparramento di clientela”**;

2) la realizzazione senza costituire una vera e propria società o associazione tra avvocati comporta il riferimento all’**art. 26, “Adempimento del mandato”, commi 1 e 2 del C.D.F.**, secondo cui “l’*accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo*” e “l’*avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e alla parte assistita la necessità di integrare l’assistenza con altro collega in possesso di dette competenze*”, il che non presuppone necessariamente la costituzione di una società e/o associazione tra Colleghi;

3) la promozione tramite volantini e sistemi informatici contenenti solo informazioni inerenti l’attività svolta, senza alcun riferimento circa i costi del servizio richiama a) l’**art. 17 “Informazioni sull’esercizio dell’attività professionale” commi 2 e 3** secondo i quali “2. *Le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette, non equivoche, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative.* 3. *In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.*”, b) l’**art. 37 “Divieto di accaparramento di clientela” comma 4**: È vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.”, c) l’**art. 6 “Uso della rete web ai fini informativi” del “Regolamento sulla pubblicità degli Avvocati”** il cui testo è stato riportato nel verbale dell’adunanza di questo Consiglio del 9 gennaio 2014, pagg. 21 e segg. sotto la voce “Verbali e Comunicazioni”;

4) la realizzazione all’interno di locali su strada, seppure non vietata, riporta all’attenzione della sanzione disciplinare ove venga svolta con modalità lesiva del decoro e della dignità della professione;



5) lo svolgimento di attività in locale condiviso con una agenzia di aste immobiliari investe gli argomenti svolti dagli **artt. del C.D.F. 37 sopra citato, 6 “Dovere di evitare incompatibilità”** secondo il quale “1. L’avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell’iscrizione all’albo. 2. L’avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense” e **9 “Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza, comma 1** “L’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”. A riguardo, hanno infatti affermato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, 11 gennaio 2005, n° 309, che “con riguardo alla fattispecie di accaparramento di clientela, il principio della sufficienza ai fini della configurabilità dell’illecito, della potenzialità della condotta, è ricavabile anche dall’art.19 del codice deontologico (oggi art. 37) che vieta, oltre all’offerta di prestazioni professionali a terzi, anche in genere ogni attività diretta all’acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o di altri mezzi illeciti, senza richiedere che l’agente raggiunga lo scopo attraverso l’acquisizione di un cliente”;

6) l’esposizione, all’interno del locale, delle indicazioni relative al *quantum* risulta non in linea con il disposto dell’**art. 13 “Conferimento dell’incarico”** della sopra citata **Legge Professionale** che al **comma 2** stabilisce “Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale”;

7) la pubblicizzazione della proposta di gratuità della prima consulenza potrebbe violare il decoro e la dignità della professione in relazione ai suddetti **artt. 9, comma 1 e 37,**

ritiene

che gli Avvocati istanti possano trovare adeguata ed esaustiva risposta ai propri quesiti nelle normative sopra rappresentate.

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- L’Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, con missiva pervenuta in data (omissis), in merito all’opportunità di deporre in qualità di testimone, rendendo note eventuali circostanze apprese nell’espletamento del mandato difensivo, in un procedimento civile in cui sono coinvolte due società per le quali l’avvocato ha svolto attività di consulenza e assistenza stragiudiziale.

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli, Coordinatore del Settore Deontologico
osserva

- L’art. 51 Codice Deontologico Forense, relativo alla testimonianza dell’avvocato stabilisce che: “1) L’avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre, come persona informata sui fatti o come testimone, su circostanze apprese nell’esercizio della propria attività professionale e ad essa inerenti. 2) L’avvocato deve comunque astenersi dal deporre sul contenuto di quanto appreso nel corso di colloqui riservati con colleghi nonché sul contenuto della corrispondenza riservata intercorsa con questi ultimi. 3) Qualora l’avvocato intenda presentarsi come testimone o persona informata sui fatti non deve assumere il mandato e, se lo ha assunto, deve rinunciarvi e non può riassumerlo. 4) La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.”



L'art 249 c.p.c. circa la facoltà d'astensione dei testimoni richiama l'art. 200 del c.p.p., relativo al segreto professionale, anche dell'avvocato, che per completezza si riporta il testo: *“Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvo i casi in cui hanno l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria”*.

Peraltro l'art. 13 Codice Deontologico Forense *“Dovere di segretezza e riservatezza”* recita *“L'avvocato è tenuto, nell'interesse del cliente e della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo sui fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali”*.

L'art. 28 Codice Deontologico Forense intitolato *“Riservo e segreto professionale”* al comma 4 prevede che *“E' consentito all'avvocato derogare ai doveri di cui sopra qualora la divulgazione di quanto appreso sia necessaria: a) per lo svolgimento dell'attività difensiva b) per impedire la commissione di un reato di particolare gravità; c) per allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e cliente o parte assistita; d) nell'ambito di una procedura disciplinare. In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato.”*,

ritiene

che non essendo state indicate, nemmeno in forma generica, le circostanze su cui verte la testimonianza, l'Avvocato dovrà attenersi al principio deontologico esplicitato, valutando, dopo ciascuna domanda, di avvalersi del segreto professionale qualora la risposta abbia ad oggetto l'attività professionale svolta nell'interesse dei soggetti assistiti.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti, quale Coordinatore assieme al Consigliere Bruni del Dipartimento Centro Studi, rappresenta che, in mancanza del prescritto regolamento ministeriale, i bandi per la partecipazione all'esame di avvocato non potranno prevedere, fra i requisiti obbligatori, la frequenza di corsi di formazione professionale, come previsto dalla legge di riforma forense (sul punto di recente prorogata), così come è stato precisato dal Ministero di Via Arenula, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, in risposta ad un quesito posto da un piccolo Comune della Sicilia.

La legge di riforma forense, n. 247/2012, prevede che il tirocinio, oltre alla pratica svolta presso uno studio professionale, consista altresì nella *“frequenza obbligatoria e con profitto”*, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge.

Tuttavia, affinché la norma diventi operativa, è necessario che il Ministero, sentito il Consiglio Nazionale Forense, disciplini con regolamento:

- a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi, in maniera da garantire la libertà ed il pluralismo;
- b) i contenuti formativi;
- c) la durata minima, non inferiore a centosessanta ore;
- d) le modalità e le condizioni per la frequenza nonché quelle per le verifiche intermedie e finale.

Il Consiglio approva in conformità.

- Il Consigliere Scialla, nell'ambito dell'organizzazione delle difese di ufficio, al fine di ridurre le assenze e per garantire una maggiore effettività della difesa chiede al Consiglio di essere autorizzato



ad introdurre un nuovo turno, quello dei difensori di ufficio volontari, cui potranno iscriversi tutti i difensori di ufficio che risponderanno all'invito, su base volontaria.

Il turno verrebbe generato dal personale dell'Ordine, senza alcuna spesa.

Inoltre il Consigliere Scialla propone, per il prossimo periodo di sospensione feriale, di ripetere l'esperimento dello scorso anno e di consentire all'Associazione dei Difensori di Ufficio di Roma, che se ne è già occupata lo scorso anno, di facilitare lo svolgimento di un turno volontari per le direttissime. Tale turno potrebbe essere ugualmente generato dal personale dell'Ordine, senza alcuna spesa, affidando poi il controllo, sulla corretta esecuzione, alla predetta Associazione che successivamente riferirà al Consiglio circa l'andamento della turnazione.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica che, unitamente ai Comitati di Azione per la Giustizia e l'Ordine degli Ingegneri di Roma, ha organizzato un convegno il prossimo 11 giugno 2015, dalle ore 14.30 alle ore 19.00 presso la Sala Tozzi del Tribunale Amministrativo del Lazio, dal titolo "Rendite catastali e tassazione immobiliare".

Gli indirizzi di saluto saranno rivolti ai partecipanti dal Dott. Luigi Tosti, Presidente del TAR del Lazio, dall'Avv. Mauro Vaglio, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma, dall'Ing. Carla Cappiello, Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Roma. L'evento sarà presieduto dall'Avv. Fabrizio Hinna Danesi, Presidente Comitati di Azione per la Giustizia e introdotto dall'Avv. Alessandra Civello, Segretario Comitati di Azione per la Giustizia. Le relazioni saranno a cura del Dott. Mario Cicala, Presidente della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, dal Prof. Avv. Giuseppe Marini, Ordinario di Diritto Tributario dell'Università degli Studi di Roma Tre, dal medesimo Avv. Antonino Galletti, Consigliere Tesoriere dell'Ordine degli Avvocati di Roma, dal Dott. Claudio Contardi, Responsabile Settore servizi catastali - Direzione centrale catasto e cartografia, dall'Ing. Massimo Cassibba, Presidente Commissione procedure edili - Ordine degli Ingegneri di Roma, dall'Ing. Paolo Maria Pertici, Referente Area tematica edilizia - Ordine degli Ingegneri di Roma e dalla Dott.ssa Chiara Mingiardi, Notaio. Le conclusioni saranno a cura dell'Avv. Salvatore Orestano del Foro di Roma.

Ai partecipanti verranno riconosciuti n. 4 crediti formativi ordinari.

Il Consiglio prende atto e approva.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica che il Prof. Avv. Antonio Caiafa ha fatto omaggio al Dipartimento Centro Studi dell'Ordine del "Codice dell'udienza fallimentare - Annotato con la giurisprudenza costituzionale, di legittimità e di merito", edito a cura dello stesso Prof. Avv. Caiafa.

L'Opera è stata posta a disposizione dei Colleghi e dei Discenti della Scuola Forense "Vittorio Emanuele Orlando".

Il Consiglio prende atto e ringrazia il Prof. Avv. Antonio Caiafa per il gradito omaggio.

- Il Consigliere Minghelli, nell'ambito dei preparativi per la "Notte bianca della Legalità" del prossimo 16 giugno, chiede che, dovendosi installare il videoproiettore per la prevista visione del film "Avvocato! Il Processo di Torino al nucleo storico delle Brigate Rosse" di Alessandro Melano e Marino Bronzino, venga tempestivamente messo a disposizione da parte del Centro Studi un tecnico che possa installare e poi rimuovere detto strumento, nonché un computer portatile, sì da comunicare prontamente all'Ufficio Sicurezza tale nominativo e consentire la previsione di un parcheggio auto e



di un permesso di ingresso.

Il Consiglio delega la Società (omissis) nell'ambito dell'appalto di servizi già in essere, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva e delegando all'uopo il Consigliere Minghelli a chiedere il relativo nominativo alla (omissis) e a comunicare lo stesso ai competenti Uffici per la Sicurezza del Palazzo di Giustizia.

Pratiche disciplinari

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza è stato distribuito a tutti i Consiglieri il prospetto dei provvedimenti di cancellazione a domanda, per decesso e irreperibilità e le regolarizzazioni della Cassa Forense.

CANCELLATI A DOMANDA (n. 4)

(omissis)

CANCELLATI PER DECESSO (n. 6)

(omissis)

CANCELLATI PER IRREPERIBILITA' (n. 1)

(omissis)

CASSA FORENSE HA COMUNICATO REGOLARIZZAZIONE (n. 14)

(omissis)

CANCELLATI A DOMANDA CASSA FORENSE (n. 15)

(omissis)

Pareri su note di onorari

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 3) pareri su note di onorari:
(omissis)